

**Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 3396

**Emendamenti
Articoli da 15 a 16**

Volume 7

20 luglio 2012

A.S.3396

Emendamento all'articolo 15

Al comma 2, sopprimere i primi 2 periodi conseguentemente,
al terzo periodo del comma 2, sostituire le parole “13,1 per cento” con le seguenti: “ 12,75 per cento”, al primo periodo del comma 3 sostituire le parole “ 11,5 per cento” con le seguenti : “11,2 per cento”.

Al comma 7, sostituire le parole “pari al 50 per cento” e “Il restante 50 per cento”, rispettivamente, con le parole “pari al 35 per cento” e “il restante 65 per cento”.

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'B' followed by a long, sweeping horizontal stroke that ends in a small loop.

15.1

Atto Senato n. 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini".

EMENDAMENTO

ART. 15

Al comma 2, il primo e il secondo periodo sono soppressi. Al terzo periodo del medesimo comma, le parole "13,1 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,80 per cento".

Al comma 3, le parole "11,5 per cento" sono sostituite con le seguenti: "11,3 per cento".

SB

RELAZIONE

Con il presente emendamento, le previste maggiorazioni, dall'1,82% al 3,65% e dall'1,83% al 6,5% dell'ulteriore sconto a carico rispettivamente delle farmacie e delle aziende farmaceutiche stabilito con il DL 78/2010, vengono eliminate.

Il corrispondente minor prelievo, pari a € 325 milioni per l'anno 2012 (90 milioni a carico delle farmacie e 235 milioni a carico delle aziende produttrici) e € 190 milioni per gli anni 2013 e seguenti (a carico delle sole farmacie), viene compensato da una riduzione del tetto di spesa della farmaceutica territoriale, che viene pertanto ridotto dal 13,1 per cento al 12,8 per cento per l'anno 2012 e dall'11,5 per cento all'11,3 per cento a decorrere dall'anno 2013.

Le riduzioni del tetto come sopra indicato corrispondono, rispettivamente, a una minor spesa di € 324 milioni per per l'anno 2012 e di € 213 milioni per gli anni 2013 e seguenti.

In tal modo, senza pregiudizio per gli obiettivi di bilancio prefissati e comunque garantiti dal meccanismo di ripiano a totale carico della filiera, vengono così liberate ulteriori risorse (€ 324 milioni nel 2012 e € 213 milioni dall'anno 2013) a favore del comparto sanitario.



13.2

EMENDAMENTI AS 3396

ART. 15

Al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

«Fermo restando l'ulteriore sconto dovuto dalle farmacie convenzionate ai sensi del comma 6, secondo periodo, dell'art. 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella misura del 1,82%, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla revisione del sistema di remunerazione alle farmacie per le prestazioni di assistenza farmaceutica territoriale, la prescrivibilità dei medicinali inseriti nella classe A, di cui al comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono limitate ad un pezzo per ricetta. E' fatta salva la prescrizione fino a sei pezzi per ricetta degli antibiotici in confezione monodose e quella a favore dei soggetti che, in base alle disposizioni vigenti, usufruiscono del diritto alla prescrizione fino a tre pezzi, comprese le prescrizioni di medicinali destinati alla terapia del dolore.»

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO

Belluso

15.3

AS 3396
EMENDAMENTO

ARTICOLO 15

All'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, dopo le parole «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» aggiungere le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2012»;*
- b) *al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1 gennaio 2013 e fino all'entrata in vigore del nuovo sistema di remunerazione della spesa farmaceutica, di cui all'articolo 11, comma 6 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio, n. 122, l'ulteriore sconto dovuto dalle farmacie convenzionate e l'importo dovuto dalle aziende farmaceutiche alle Regioni, di cui al presente comma, sono rideterminati al valore del 2,74% ciascuno.»;*
- c) *al comma 3 le parole: «11,5 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «12,3 per cento»;*
- d) *al comma 4 sostituire le parole: «il tetto della spesa», con le seguenti: «al tetto della spesa»;*
- e) *al comma 4 le parole: «è rideterminato nella misura del 3,2 per cento e», sono soppresse.*

MASCITELLI
Mascitelli

15.4

Emendamento

Art. 15

Al comma 2 dopo le parole : "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto"
inserire le seguenti : "fino al 31 dicembre 2012".

TOMASSINI
TANCREDI
D'AMBROSIO LETTIERI



15.5



AS 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95,
recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini".

EMENDAMENTO

ART. 15

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole "del presente
decreto" inserire le seguenti: "e fino al 31 dicembre 2012"

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:
"A decorrere dal 1° gennaio 2012, l'ulteriore sconto dovuto
dalle farmacie convenzionate ai sensi del secondo periodo
del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legge 31 maggio
2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010 n.122, torna al valore dell'1,82%, in attesa
dell'adozione di una nuova metodologia di remunerazione
delle farmacie per i farmaci erogati in regime di
Servizio sanitario nazionale, come previsto dal comma 6
dell'articolo 11, del Decreto Legge n. 78 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010
n.122. La base di calcolo per definire il nuovo metodo è
riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012.".

Cursi *TOMASSINI* *Gramazio* *Delillo* **15.6**
CURSI, D'AMBROSIO LETTIERI, GRAMAZIO, DELILLO, BATTAGLIA,
BONFRISCO, GHIGO, DORINA BIANCHI, CALABRO', ALLEGRINI
SPADONI URBANI - CASDGLIONE

RELAZIONE

Con il presente emendamento la prevista maggiorazione, dall'1,82% al 3,65%, dell'ulteriore sconto a carico delle farmacie stabilito con il DL 78/2010, viene limitata al periodo luglio - dicembre 2012.

Con il 1° gennaio 2013, detto sconto viene riportato al valore iniziale dell'1,82%, in attesa dell'attuazione della nuova remunerazione mista (quota fissa e quota a percentuale) delle farmacie, secondo quanto disposto dal comma 6-bis dell'articolo 11 del DL 78/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010.

Entrambe dette disposizioni rendono equo il prelievo rispetto a quanto previsto per l'industria farmaceutica.

La base di calcolo, riferita ai margini del 30 giugno 2012, permette di evitare le penalizzazioni per le farmacie introdotte con il DL 95/2012, compensando almeno parzialmente la mancata apertura del tavolo della nuova remunerazione, come invece previsto con il DL 78/2010 (entro 60 dall'approvazione del medesimo DL, quindi entro il mese di settembre 2010).

1/19.6

Le farmacie da anni continuano ad essere il primo facile bersaglio di misure correttive della spesa senza interventi strutturali, ma solo per raggiungere tangibili e rapidi risultati di prelievo.

Ciò ha portato negli anni a ridurre del 30% i margini legali sulle forniture di farmaci al SSN (30,35% ridotto al 19% attraverso extra-sconti al SSN).

A ciò si deve aggiungere la progressiva riduzione della spesa farmaceutica territoriale, perfettamente controllata e contenuta nei tetti, a fronte di una spesa farmaceutica ospedaliera fuori controllo.

Le farmacie hanno quindi subito una riduzione della redditività che è ora giunta a livelli insostenibili.

Come misura di tutela il Parlamento nel 2010, con la Legge 122/2010, ha previsto un nuovo metodo di remunerazione mista (quota fissa+quota a percentuale) che è poi stato disatteso, perché le parti non sono mai state convocate.

Con l'attuale DL 95/2012 si introducono ulteriori misure inique e insostenibili:

1. [inique perché:

per le farmacie si alza in modo permanente l'ulteriore sconto dall'1,82% al 3,65%, mentre per l'industria si attua una maggiorazione che vale solo per sei mesi, con il risultato che nel quadriennio la farmacia paga 3 volte di più dell'industria, come da tabella in calce;

si introduce un tetto dell'11,5 per cento contro il 13,5 per cento dello scorso anno senza prevedere ulteriori misure di contenimento (ticket), creando così le condizioni per un ripiano che alla farmacia costerà circa 500 — 600 milioni di euro;

contestualmente si alza il tetto della farmaceutica ospedaliera già fuori controllo da anni;

le misure giungono a fronte di due gravi inadempienze del governo, il mancato rinnovo della Convenzione (scaduta da circa 14 anni) propedeutico allo sviluppo della farmacia dei servizi e la mancata convocazione delle parti per definire il nuovo metodo di remunerazione.

2. L'insostenibile perché:

andrà a pesare ulteriormente sui bilanci già instabili delle farmacie per un costo complessivo ulteriore calcolato mediamente in circa 40.000 euro annui a farmacia, con dirette gravi conseguenze sulla sostenibilità, sull'occupazione e sulla qualità del servizio al cittadino (forniture, personale, servizi, etc.); si è alla vigilia di una modifica fondamentale dell'intero sistema, con l'apertura del 30-35% di farmacie in più come stabilito con il decreto sulle liberalizzazioni.

15.6

Federfarma ha più volte proposto inutilmente a questo Governo un confronto su alcuni progetti di riforma della convenzione e della remunerazione che portino stabilità al sistema e risparmio alla Parte Pubblica.

SITUAZIONE AMALE						
	2012	2013	2014	2015	QUADRIENNIO	
farmacie	1,82	1,82	1,82	1,82	7,28	
industrie	1,83	1,83	1,83	1,83	7,32	
Totale sconto SSN	3,65	3,65	3,65	3,65	14,60	
IPOTESI COMMA 9 ARTICOLO 8 Schema D.L.						
	2012	2013	2014	2015	QUADRIENNIO	DIFFERENZE
farmacie	2,74	3,65	3,65	3,65	13,69	6,41
industrie	4,17	1,83	1,83	1,83	9,66	2,34
Totale sconto SSN	6,90	5,48	5,48	5,48	23,34	8,74

7.15.6

AS 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95,
recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini".

EMENDAMENTO

ART. 15

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole "del presente decreto" inserire le seguenti: "e fino al 31 dicembre 2012"
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:
"A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come modificate dal presente decreto, che prevedono l'ulteriore sconto a carico delle farmacie, sono abrogate. Dalla medesima data, l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco è sostituito da un nuovo metodo, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis dell'articolo 11 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. La base di calcolo per definire il nuovo metodo è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012.¹".

15.7

TOMASSINI
Corsi
De Lillo

CURSI, D'AMBROSIO LETTIERI, GRAMAZIO, ~~B~~ELILLO, BATTAGLIA,
BONFRISCO, GHIGO, DORINA BIANCHI, CALABRO', ALLEGRINI
CASTIGLIONE - SPADONI *URBANI*

RELAZIONE

Con il presente emendamento la prevista maggiorazione, dall'1,82% al 3,65%, dell'ulteriore sconto a carico delle farmacie stabilito con il DL 78/2010, viene limitata al periodo luglio - dicembre 2012. Tale disposizione rende equo il prelievo allineandolo alla nuova misura analogamente prevista per l'industria.

Con il 1° gennaio 2013, detto sconto viene azzerato e la remunerazione della filiera distributiva sostituita con nuovo metodo di calcolo che preveda una remunerazione mista (quota fissa e quota a percentuale), in adempimento di quanto disposto dal comma 6-bis dell'articolo 11 del DL 78/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010.

La base di calcolo, riferita ai margini del 30 giugno 2012, permette di evitare le penalizzazioni per le farmacie introdotte con il DL 95/2012, compensando almeno parzialmente la mancata apertura del tavolo della nuova remunerazione, come invece previsto con il DL 78/2010 (entro 60 dall'approvazione del medesimo DL, quindi entro il mese di settembre 2010).

1.15.7

A.S. 3396

EMENDAMENTO


ART. 15

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole “*del presente decreto*” inserire le seguenti: “*e fino al 31 dicembre 2012*”.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:

“A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre il primo gennaio 2013, trova applicazione il nuovo metodo di calcolo della remunerazione mista delle farmacie, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis dell’articolo 11 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. Con l’entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono l’imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime SSN. La base di calcolo per definire il nuovo metodo è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012.”.

BALDASSARRI



15.8

EMENDAMENTO AS. 3396

ART. 15

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «è rideterminato», sono inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2012».

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, allegata alla legge 12 novembre 2011, n.183, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 190 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. "

MASCITELLI



15.9

15.10

AS 3396

Emendamento

Art. 15

Al comma 2 sopprime il secondo periodo.

Conseguentemente:

al comma 2, terzo periodo le parole “nella misura del 13,1 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 12,8 per cento”.

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: "700" con la parola: "640" e all'articolo 24, aggiungere dopo il comma 2, il seguente:

"2.bis A decorrere dall'anno 2014, sono ridotti di 60 milioni di euro le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.



TOMASSINI
TANCREDI
CALABRO'

D'AMBROSIO LETTIERI

Proposta di modifica: Atto Senato 3396 - Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Articolo 15

(Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica)

Al comma 2 il secondo periodo è soppresso


Conseguentemente:


*al comma 2, terzo periodo le parole "nella misura del 13,1 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"nella misura del 12,8 per cento"*

CURSI



BONFRISCO

GRAMAZIO 

BILLO  ADDURBANI

15.11

1. 15.11

MOTIVAZIONE

Il DL (articolo 15) prevede un incremento dei costi a carico della farmaceutica, in particolare aumentando gli importi dovuti dalle aziende al SSN, che passano dall'1,83% vigente al 6,5% fino al 31 dicembre 2012 (un valore che equivale al 10% del fatturato in farmacia).

Un peso assolutamente insostenibile che penalizza gli investimenti e l'attività industriale nel Paese, mettendo a rischio posti di lavoro altamente qualificati, e rende le condizioni del Sistema Paese incompatibili con l'accesso ai nuovi farmaci, con un impatto negativo sulla disponibilità delle terapie più avanzate per i Pazienti.

Si rende necessario un riequilibrio dell'impatto della misura e quindi si propone di modificare l'articolo 15 del decreto legge n.95/2012 (A. S. 3396) per:

- abrogare l'incremento previsto, dall'entrata in vigore della norma fino al 31 dicembre 2012, degli importi dovuti dalle aziende al Servizio Sanitario Nazionale, mantenendo l'1,83% vigente (maggiori costi per 235 milioni).

La copertura finanziaria è assicurata da:

- rideterminazione al 12,8% del tetto di spesa farmaceutica territoriale per l'anno 2012 (con economie superiori al costo della modifica). La riduzione al 12,8% rappresenta una clausola di salvaguardia; infatti, nel caso in cui venga rispettato il tetto ci sarà comunque un risparmio per il Servizio sanitario nazionale, al contrario in caso di sforamento il ripiano sarà completamente a carico della filiera del farmaco.

Pertanto, la modifica proposta non comporta oneri aggiuntivi.

Tale modifica si rende necessario per non aggravare in modo irreversibile una situazione che ha già determinato forti criticità per le imprese del farmaco derivanti da:

- prezzi più bassi e costi spesso più alti (si pensi a energia, trasporti, burocrazia);
- condizioni più penalizzanti per l'accesso al mercato dell'innovazione:
 - i nuovi medicinali, ovvero quelli lanciati negli ultimi 3 anni, in Italia hanno restrizioni di spesa che ne limitano l'ingresso (in farmacia il loro valore è 1,5% del totale rispetto a 3,3% nei Big Ue e in ospedale 4,9% rispetto a 6,6%);
 - i tempi di accesso per i medicinali innovativi sono diversi da Regione a Regione e in media pari a 305 giorni, con punte di 500, dopo la valutazione dell'Autorità nazionale (che arriva già circa 12-15 mesi dopo rispetto a quella Ue).
- tempi di pagamento da parte delle Strutture Pubbliche (250 giorni) più lunghi e in crescita (+20% rispetto a due anni fa);
- redditività più bassa del 25% della media Ue nella farmaceutica.

È una misura indispensabile per evitare di disperdere la presenza industriale della farmaceutica, un settore manifatturiero che può dare un contributo fondamentale alla ripresa dell'economia.

Grazie ad un export del 61% del fatturato, offrendo occupazione qualificata (65.000 addetti per il 90% laureati o diplomati) e con investimenti per 2,4 miliardi di euro all'anno che garantiscono Ricerca e produzione in 165 fabbriche sul territorio, con un indotto di 61.000 dipendenti.

In queste condizioni penalizzare l'industria del farmaco può avere esiti in termini di cassa apparentemente positivi nel breve periodo, ma estremamente negativi nel medio-lungo, poiché:

- pregiudica gli investimenti e l'occupazione, già diminuita 10.000 addetti dal 2006 al 2011 e già fortemente a rischio di nuovi cali per la crisi internazionale del settore;
- blocca l'accesso all'innovazione, a danno dell'attività di R&S nel Paese e dei Pazienti che non potranno più avere a disposizione le terapie più avanzate.

ALLEGATO: COPERTURA FINANZIARIA EMENDAMENTO ARTICOLO 15

	2012
Maggiori uscite per abrogazione aumento aliquota 6,5% a carico imprese	-235
Riduzione risorse per diminuzione tetto territoriale da 13,1% a 12,8%	321
SALDO POSITIVO	86

Fonte: Relazione Tecnica al DL 95/2012

7.15.11

AS 3396

EMENDAMENTO


Articolo 15

Al comma 2 il secondo periodo è soppresso.

Conseguentemente:

al terzo periodo, le parole "nella misura del 13,1 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 12,8 per cento"


Sen. Anna Bonfrisco

SEN. ANTONIO TOMMASENI


15.12

AS 3396
EMENDAMENTO

Articolo 15

Al comma 2, il secondo periodo è soppresso.

Conseguentemente:

al comma 2, terzo periodo le parole "nella misura del 13,1 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 12,8 per cento"

Sen. Galieto

Sen. Gastavino


15.13

Emendamento

All' art. 15 al comma 2 il secondo periodo è soppresso.

Al comma 2, terzo periodo le parole "nella misura del 13,1 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 12,8 per cento".

Sen. Paolo Tancredi



15.14



Emendamento

Articolo 15

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo

Conseguentemente:

*al comma 2, terzo periodo sostituire le parole "nella misura del 13,1 per cento" con le seguenti:
"nella misura del 12,8 per cento"*

Bianconi BIANCONI
Di Giacomo DI GIACOMO
Gramazio GRAMAZIO
Saccomanno SACCOMANNO
Burgaretta BURGARETTA
De Lillo DE LILLO

Rizzotti (RIZZOTTI)

15.15



A.S. 3396
Emendamento
Art. 15

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole "nella misura del 13,1 per cento" con le seguenti: "nella misura del 12,8 per cento".

BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI, ANTEZZA

Bassoli

15.16

Emendamento

Art. 15

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: "Dal 1 gennaio 2013, il prezzo al pubblico di tutti i farmaci classificati in classe A sono diminuiti del 2,5 per cento".

TOMASSINI
TANCREDI

~~D'AMBRONIO LETTIERI~~

15.17



Emendamento

Art. 15

Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis:

"A partire dal 1 ottobre 2012, allo scopo di contenere e monitorare la spesa farmaceutica ospedaliera e quella derivante dalla distribuzione diretta da parte della ASL, tutti i farmaci per uso orale o iniettabile, con esclusione dei farmaci per uso esclusivo intravenoso, attualmente distribuiti in forma diretta da Ospedali ed ASL, sono gestiti con la modalità della "distribuzione per conto" e distribuiti dalle farmacie territoriali in base ad accordi regionali che prevedono una remunerazione per le farmacie non superiore al 3% del prezzo "ex fabrica" dei medicinali stessi. Nell'ambito degli accordi regionali è stabilito un controllo sistematico dei consumi da parte delle farmacie dispensatrici realizzato anche con la compilazione di apposite schede personalizzate che diano conto della effettiva adesione del singolo paziente alla terapia e di tutti gli eventi negativi, inefficacia od effetti indesiderati gravi, che costringano all'interruzione o alla modifica della terapia. L'AIFA è tenuta alla compilazione di un elenco di principi attivi riservati esclusivamente alla somministrazione diretta all'interno di strutture di ricovero o di ambulatori medici e che non possano ad alcun titolo essere distribuiti sul territorio, per motivi rigorosamente scientifici, tecnici o di complessità e pericolosità d'uso".

TOMASSINI
TANCREDI
D'AMBROSIO LETTIERI



15.18

Emendamento

Art. 15

Sopprimere il comma 3

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: "700" con la parola: "640"
e all'articolo 24, aggiungere dopo il comma 2, il seguente:*

"2.bis A decorrere dall'anno 2014, sono ridotti di 60 milioni di euro le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.

TOMASSINI
TANCREDI

DI AMBROSIO LETTIERI

15.19



A.S. 3396
Emendamento
Art. 15


Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e della spesa per i farmaci in possesso della qualifica di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n. 141/2000."

Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole "distribuzione per conto" inserire le seguenti ", della spesa per i farmaci in possesso della qualifica di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n. 141/2000,"

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 ed a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI, ANTEZZA



19.20

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 15

Al comma 3, dopo il secondo paragrafo, inserire il seguente: "Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non si applicano ai farmaci di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219".

Sen. Galio

Sen. Gustavino

15.21


EMENDAMENTO

ART. 15


Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

"A decorrere dall'anno 2013, gli eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati alle regioni, per il 25%, in proporzione allo sfioramento del tetto registrato nelle singole regioni e, per il residuo 75%, in base alla quota di accesso delle singole regioni al riparto della quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale."

SEN. D'AMBROSIO LETTIERI



Step De Lillo



(TANCREDI)

Alolo (CALABRO)

15.22



A.S. 3396

Emendamento

Art. 15

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente :

“A decorrere dall'anno 2013, gli eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati alle regioni, per il 75%, in proporzione allo sfioramento del tetto registrato nelle singole regioni e, per il residuo 25%, in base alla quota di accesso delle singole regioni al riparto della quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale.”

LATORRE, MERCATALI, LEGNINI

Latorre


15.23

Emendamento

Articolo 15

Al comma 3 sostituire le parole " 25% " con le seguenti "50 %" e sostituire le parole «75% » con le seguenti «50 %»

Motivazione: Appare più giusto che in caso di sfioramento del tetto della assistenza farmaceutica territoriale, il meccanismo del payback sia erogato per il 50% alle Regioni che hanno superato il limite e per il 50% a tutte le altre Regioni secondo la percentuale del riparto del fabbisogno indistinto

CALABRO 
TOMASSINI

15.24

A.S. 3396
Emendamento
Art. 15

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per gli anni successivi al 2013 l'importo per la spesa farmaceutica territoriale verrà determinato tenendo conto dei livelli di appropriatezza nell'uso effettivamente osservato e dell'eventuale introduzione di nuovi farmaci per i quali sia stato documentato un vantaggio terapeutico rispetto a quelli esistenti o un minor costo a parità di effetto terapeutico.»

BOSONE, COSENTINO, BASSOLI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Be' followed by a long horizontal stroke.

15.25

A.S. 3396

Art. 15

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3 bis. All'art.11 comma 12 del d.l.24 gennaio 2012 n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, nel quarto periodo aggiungere dopo la frase "che possono essere venduti" aggiungere la parola "sfusi o"

GRANAIOLO, BIONDELLI

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

15.26

15.27

Emendamento

Art. 15

Sopprimere il comma 4

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: "700" con la parola: "640"
e all'articolo 24, aggiungere dopo il comma 2, il seguente:

"2.bis A decorrere dall'anno 2014, sono ridotti di 60 milioni di euro le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.

TOMASSINI
TANCREDI

D'AMBROSIO
LETTIERI



A.S. 3396

Emendamento

Art. 15

Sostituire il comma 4 con il seguente:” 4. A decorrere dall’anno 2013, il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, così come rilevata dai modelli CE, è determinato nella misura del 3,9 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale al netto della spesa per i servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale, riabilitativa e ospedaliera e si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 10.”

MERCATALI, FILIPPI Marco



15.28

Emendamento

Art. 15

Sopprimere il comma 5

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: "700" con la parola: "640"
e all'articolo 24, aggiungere dopo il comma 2, il seguente:*

"2.bis A decorrere dall'anno 2014, sono ridotti di 60 milioni di euro le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.

TOMASSINI
TANCREDI

D'AMBROSIO
LETTIERI




15.29

EMENDAMENTO

Art. 15.

Al comma 5, dopo le parole “*Il tetto di cui al comma 4 è calcolato*” aggiungere le parole “ come spesa per farmaci rilevata dai modelli CE”.

Sen Lorenzo Piccioni

Sen Enzo Guiso 

15.30

EMENDAMENTO

ART.15

Sostituire il comma 7 con il seguente:

" A decorrere dall'anno 2013 l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale fissato a livello nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007 n.222, come modificato dal comma 4 del presente articolo, è posto per una quota pari al 50% a carico delle aziende farmaceutiche e per il restante 50% a carico delle sole regioni nelle quali è superato il tetto di spesa regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.

SEN. D'AMBROSIO LETTIERI

[Signature]
[Signature] (CALABRIA)
[Signature] (SARDEGNA)



15.31

A.S. 3396

Emendamento

Art. 15

Sostituire il comma 7 con il seguente:

“7. A decorrere dall’anno 2013 l’eventuale superamento del tetto di spesa fissato a livello nazionale di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007 n.222, come modificato dal comma 4 del presente articolo, è posto per una quota pari al 50% a carico delle aziende farmaceutiche e per il restante 50% a carico delle sole regioni; non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.”

LATORRE, MERCATALI, LEGNINI

Latorre

15.32

A.S. 3396

L'articolo 15, comma 7 è così riformulato:

"A decorrere dall'anno 2013, e' posta a carica delle aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per cento dell'intero disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni nelle quali e' superato il tetto di spesa regionale, in proporzione allo sfioramento del tetto registrato nelle singole regioni".

*Angelo Ricchini
Claudio Ferrarone*

Relazione

Il presente emendamento è finalizzato a rendere più razionale ed equo il meccanismo di compartecipazione delle regioni alla copertura dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale relativo alla spesa farmaceutica ospedaliera, prevedendo che la quota di copertura regionale risulta a carico delle sole regioni nelle quali è superato il tetto di spesa regionale, in proporzione allo sfioramento del tetto registrato nelle singole regioni. L'attuale formulazione del comma 7, al contrario, nel prevedere che la quota di copertura regionale è posta a carico delle sole regioni in disequilibrio economico complessivo penalizza ulteriormente le Regioni che stanno adottando misure per il rientro dal disavanzo sanitario.

15.33

ARTICOLO 15

L'articolo 15, comma 7 è così riformulato:

"A decorrere dall'anno 2013, e' posta a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per cento dell'intero disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni nelle quali e' superato il tetto di spesa regionale, in proporzione allo sfioramento del tetto registrato nelle singole regioni".

GRAMMATICO Spun
TANCREDI

LATRONICO

MAZZARACCHIO

Arnesi Cuccin

De Paoli 06/5/11



15.34

AS 3396
Articolo 15

Emendamento

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole "pari al 50 per cento" con le seguenti: "pari al 35 per cento".

Conseguentemente:


al comma 13, lettera a), le parole "del 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 5,5 per cento";

al comma 14, primo periodo, le parole "dell'1% per l'anno 2013 e del 2% a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dell'1,5% per l'anno 2013 e del 2,5% a decorrere dall'anno 2014".

BAIO

BAIO

15.35



Proposta di modifica: Atto Senato 3396 - Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Articolo 15

(Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica)

Al comma 7, primo periodo, le parole "pari al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 35 per cento".

Conseguentemente:

al comma 13, lettera a), le parole "del 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 5,5 per cento";

al comma 14, primo periodo, le parole "dell'1% per l'anno 2013 e del 2% a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dell'1,5% per l'anno 2013 e del 2,5% a decorrere dall'anno 2014".

CURSI

Cursi

BONFRISCO

GRABAZZO
Della (A. Della Porta)

15.36

1. 15.36

MOTIVAZIONE

Il DL (articolo 15) prevede un aumento dei costi a carico della farmaceutica, in particolare introducendo dal 2013 un payback a carico delle aziende pari al 50% dello sfondamento del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera.

La misura determina una riduzione di risorse per la farmaceutica pari al 10% del totale della vendite in ospedale, un peso assolutamente insostenibile, che penalizza gli investimenti e l'attività industriale nel Paese, mettendo a rischio posti di lavoro altamente qualificati, e rende le condizioni del Sistema Paese incompatibili con l'accesso ai nuovi farmaci, con un impatto negativo sulla disponibilità delle terapie più avanzate per i Pazienti.

Si rende necessario un riequilibrio dei costi alla luce dei trend di spesa degli ultimi anni.

La spesa farmaceutica pubblica pesa il 15% del totale della spesa sanitaria, ma sono le voci del restante 85% ad aumentare di più. Dal 2006 al 2011 la spesa farmaceutica totale è aumentata del 2%, mentre la crescita delle altre voci di spesa sanitaria (al netto del personale) è stata del 17%.

Il MEF nella Relazione Generale sulla situazione economica del Paese mostra con chiarezza che non sono certo i farmaci la fonte di crescita della spesa sanitaria. Nel 2011 la spesa farmaceutica totale (sia in farmacia, sia nelle strutture pubbliche) è diminuita del 4%, mentre la spesa per acquisti di altri beni e servizi è aumentato. Nei primi mesi del 2012 la spesa farmaceutica pubblica è ancora in calo (-4%).

Negli ultimi 5 anni le imprese del farmaco hanno avuto oneri complessivamente pari a 11 miliardi derivanti da misure nazionali di contenimento della spesa pubblica, ai quali si devono sommare gli effetti delle numerose misure adottate a livello regionale.

Si propone quindi di modificare l'articolo 15 del decreto legge n.95/2012 (A. S. 3396) per:

- fissare la quota di ripiano dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera a carico delle aziende farmaceutiche pari al 35% (per un valore di 106 milioni nel 2013 e 106 milioni nel 2014).

La copertura finanziaria è assicurata da:

- incremento delle riduzioni previste per i contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi - con esclusione dei farmaci (pari a 21 milioni nel 2012, 36 milioni nel 2013 e 36 milioni nel 2014);
- aumento a partire dal 2013 delle percentuali di riduzione delle spese per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera (pari a 70 milioni annui per il 2013 e 2014), secondo i dati riportati nella Relazione tecnica allegata al provvedimento (all. 1).

Pertanto, le modifiche proposte sono a saldo invariato.

Tali modifiche si rendono necessarie per non aggravare in modo irreversibile una situazione che ha già determinato forti criticità per le imprese del farmaco derivanti da:

- prezzi più bassi e costi spesso più alti (si pensi a energia, trasporti, burocrazia);
- condizioni più penalizzanti per l'accesso al mercato dell'innovazione;

- i nuovi medicinali, ovvero quelli lanciati negli ultimi 3 anni, in Italia hanno restrizioni di spesa che ne limitano l'ingresso (in farmacia il loro valore è 1,5% del totale rispetto a 3,3% nei Big Ue e in ospedale 4,9% rispetto a 6,6%);
- i tempi di accesso per i medicinali innovativi sono diversi da Regione a Regione e in media pari a 305 giorni, con punte di 500, dopo la valutazione dell'Autorità nazionale (che arriva già circa 12-15 mesi dopo rispetto a quella Ue).
- tempi di pagamento da parte delle Strutture Pubbliche (250 giorni) più lunghi e in crescita (+20% rispetto a due anni fa);
- redditività più bassa del 25% della media Ue nella farmaceutica.

È una misura indispensabile per evitare di disperdere la presenza industriale della farmaceutica, un settore manifatturiero che può dare un contributo fondamentale alla ripresa dell'economia.

Grazie ad un export del 61% del fatturato, offrendo occupazione qualificata (65.000 addetti per il 90% laureati o diplomati) e con investimenti per 2,4 miliardi di euro all'anno che garantiscono Ricerca e produzione in 165 fabbriche sul territorio, con un indotto di 61.000 dipendenti.

In queste condizioni penalizzare l'industria del farmaco può avere esiti in termini di cassa apparentemente positivi nel breve periodo, ma estremamente negativi nel medio-lungo, poiché:

- pregiudica gli investimenti e l'occupazione, già diminuita 10.000 addetti dal 2006 al 2011 e già fortemente a rischio di nuovi cali per la crisi internazionale del settore;
- blocca l'accesso all'innovazione, a danno dell'attività di R&S nel Paese e dei Pazienti che non potranno più avere a disposizione le terapie più avanzate.

Le imprese del farmaco, con senso di responsabilità e consapevoli delle difficoltà economiche del Paese, non chiedono sconti o trattamenti di favore, ma chiedono di:

- pagare un costo proporzionale all'incidenza della farmaceutica sul totale della Sanità;
- non finanziare gli sprechi che si verificano nelle altre voci di spesa.

15.36

ALLEGATO: COPERTURA FINANZIARIA EMENDAMENTO ARTICOLO 15

Maggiori costi conseguenti all'emendamento

	2012	2013	2014
Riduzione payback spesa ospedaliera a 35%	0	106	106
MAGGIORI SPESE	0	106	106

Misure a copertura della spesa

Riduzione importi su beni e servizi (esclusi farmaci)

	2012	2013	2014
attuale versione: riduzione 5%	505	463	393
versione proposta: riduzione 5,5%	526	499	429
MAGGIORI RISORSE	21	36	36

Riduzione importi erogatori accreditati

	2012	2013	2014
attuali aliquote	70	140	280
aliquote proposte	70	210	350
MAGGIORI RISORSE	0	70	70

TOTALE MAGGIORI RISORSE A COPERTURA	21	106	106
--	-----------	------------	------------

SALDO	21	0	0
--------------	-----------	----------	----------

Fonte: Relazione Tecnica al DL 95/2012

1.15.36

Emendamento

Art. 15


Al comma 7, primo periodo, le parole “pari al 50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “pari al 35 per cento”.

Conseguentemente:

al comma 13, lettera a), le parole “del 5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “del 5,5 per cento”;

al comma 14, primo periodo, le parole “dell’1% per l’anno 2013 e del 2% a decorrere dall’anno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “dell’1,5% per l’anno 2013 e del 2,5% a decorrere dall’anno 2014”.

TOMASSINI
TANCREDI
CALABRO'



15.37



AS 3396


EMENDAMENTO


Articolo 15

Al comma 7, primo periodo, le parole "pari al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 35 per cento".

Conseguentemente:

- a) al comma 13, lettera a), le parole "del 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 5,5 per cento";
- b) al comma 14, primo periodo, le parole "dell'1% per l'anno 2013 e del 2% a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dell'1,5% per l'anno 2013 e del 2,5% a decorrere dall'anno 2014".


Sen. Anna Bonfrisco

SEN ANTONIO TOMASINI


15.38







Emendamento

Articolo 15

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole "pari al 50 per cento" con le seguenti: "pari al 35 per cento".

Conseguentemente:

al comma 13, lettera a), sostituire le parole "del 5 per cento" con le seguenti: "del 5,5 per cento";
al comma 14, primo periodo, sostituire le parole "dell'1% per l'anno 2013 e del 2% a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "dell'1,5% per l'anno 2013 e del 2,5% a decorrere dall'anno 2014".

	BIANCONI
	DI GIACOMO
	GRAMAZIO
	SACCOMANNO
	BURGARETTA
	DE LILLO

VIRAMATA (RIZZOTTI)

15.39




Emendamenti

All'art. 15, al comma 7, primo periodo, le parole "pari al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 35 per cento";

Al comma 13, lett. c) secondo periodo: sostituire la frase " per una quota non inferiore al 40 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed" con la seguente: "e dei presidi ospedalieri privati in modo proporzionale alla loro incidenza sulla rete ospedaliera regionale. Nei presidi ospedalieri pubblici la riduzione".

Sen. Paolo Tancredi



15.40



~~_____~~
~~_____~~

Proposta di modifica: Atto Senato 3396 - Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Articolo 15

(Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica)

Al comma 7, primo periodo, le parole "pari al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 35 per cento".

Conseguentemente:

al comma 14, primo periodo, le parole "dell'1% per l'anno 2013 e del 2% a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dell'1,75% per l'anno 2013 e del 2,75% a decorrere dall'anno 2014".

CURSI

Cursi

BONFRISCO

G. ZAMARINO
Adela Urban

15.41

MOTIVAZIONE

1.15.41

Il DL (articolo 15) prevede un aumento dei costi a carico della farmaceutica, in particolare introducendo dal 2013 un payback a carico delle aziende pari al 50% dello sfondamento del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera.

La misura determina una riduzione di risorse per la farmaceutica pari al 10% del totale della vendite in ospedale, un peso assolutamente insostenibile, che penalizza gli investimenti e l'attività industriale nel Paese, mettendo a rischio posti di lavoro altamente qualificati, e rende le condizioni del Sistema Paese incompatibili con l'accesso ai nuovi farmaci, con un impatto negativo sulla disponibilità delle terapie più avanzate per i Pazienti.

Si rende necessario un riequilibrio dei costi alla luce dei trend di spesa degli ultimi anni.

La spesa farmaceutica pubblica pesa il 15% del totale della spesa sanitaria, ma sono le voci del restante 85% ad aumentare di più. Dal 2006 al 2011 la spesa farmaceutica totale è aumentata del 2%, mentre la crescita delle altre voci di spesa sanitaria (al netto del personale) è stata del 17%.

Il MEF nella Relazione Generale sulla situazione economica del Paese mostra con chiarezza che non sono certo i farmaci la fonte di crescita della spesa sanitaria. Nel 2011 la spesa farmaceutica totale (sia in farmacia, sia nelle strutture pubbliche) è diminuita del 4%, mentre la spesa per acquisti di altri beni e servizi è aumentato. Nei primi mesi del 2012 la spesa farmaceutica pubblica è ancora in calo (-4%).

Negli ultimi 5 anni le imprese del farmaco hanno avuto oneri complessivamente pari a 11 miliardi derivanti da misure nazionali di contenimento della spesa pubblica, ai quali si devono sommare gli effetti delle numerose misure adottate a livello regionale.

Si propone quindi di modificare l'articolo 15 del decreto legge n.95/2012 (A. S. 3396) per:

- fissare la quota di ripiano dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera a carico delle aziende farmaceutiche pari al 35% (per un valore di 106 milioni nel 2013 e 106 milioni nel 2014).

La copertura finanziaria è assicurata da:

- aumento a partire dal 2013 delle percentuali di riduzione delle spese per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera (pari a 106 milioni annui per il 2013 e 2014), secondo i dati riportati nella Relazione tecnica allegata al provvedimento (all. 1).

Pertanto, le modifiche proposte sono a saldo invariato.

Tali modifiche si rendono necessarie per non aggravare in modo irreversibile una situazione che ha già determinato forti criticità per le imprese del farmaco derivanti da:

- prezzi più bassi e costi spesso più alti (si pensi a energia, trasporti, burocrazia);
- condizioni più penalizzanti per l'accesso al mercato dell'innovazione:
 - i nuovi medicinali, ovvero quelli lanciati negli ultimi 3 anni, in Italia hanno restrizioni di spesa che ne limitano l'ingresso (in farmacia il loro valore è 1,5% del totale rispetto a 3,3% nei Big Ue e in ospedale 4,9% rispetto a 6,6%);

- i tempi di accesso per i medicinali innovativi sono diversi da Regione a Regione e in media pari a 305 giorni, con punte di 500, dopo la valutazione dell'Autorità nazionale (che arriva già circa 12-15 mesi dopo rispetto a quella Ue).
- tempi di pagamento da parte delle Strutture Pubbliche (250 giorni) più lunghi e in crescita (+20% rispetto a due anni fa);
- redditività più bassa del 25% della media Ue nella farmaceutica.

È una misura indispensabile per evitare di disperdere la presenza industriale della farmaceutica, un settore manifatturiero che può dare un contributo fondamentale alla ripresa dell'economia. Grazie ad un export del 61% del fatturato, offrendo occupazione qualificata (65.000 addetti per il 90% laureati o diplomati) e con investimenti per 2,4 miliardi di euro all'anno che garantiscono Ricerca e produzione in 165 fabbriche sul territorio, con un indotto di 61.000 dipendenti.

In queste condizioni penalizzare l'industria del farmaco può avere esiti in termini di cassa apparentemente positivi nel breve periodo, ma estremamente negativi nel medio-lungo, poiché:

- pregiudica gli investimenti e l'occupazione, già diminuita 10.000 addetti dal 2006 al 2011 e già fortemente a rischio di nuovi cali per la crisi internazionale del settore;
- blocca l'accesso all'innovazione, a danno dell'attività di R&S nel Paese e dei Pazienti che non potranno più avere a disposizione le terapie più avanzate.

Le imprese del farmaco, con senso di responsabilità e consapevoli delle difficoltà economiche del Paese, non chiedono sconti o trattamenti di favore, ma chiedono di:

- pagare un costo proporzionale all'incidenza della farmaceutica sul totale della Sanità;
- non finanziare gli sprechi che si verificano nelle altre voci di spesa.

1.15.41

ALLEGATO: COPERTURA FINANZIARIA EMENDAMENTO ARTICOLO 15

Maggiori costi conseguenti all'emendamento

	2012	2013	2014
Riduzione payback spesa ospedaliera a 35%	0	106	106
MAGGIORI SPESE	0	106	106

Misure a copertura della spesa

Riduzione importi erogatori accreditati

	2012	2013	2014
attuali aliquote	70	140	280
aliquote proposte	70	246	386
MAGGIORI RISORSE	0	106	106

SALDO	0	0	0
--------------	----------	----------	----------

Fonte: Relazione Tecnica al DL 95/2012

15.41

Emendamento

Articolo 15

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole "pari al 50 per cento" con le seguenti: "pari al 35 per cento".

Conseguentemente:

al comma 14, primo periodo, sostituire le parole "dell'1% per l'anno 2013 e del 2% a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "dell'1,75% per l'anno 2013 e del 2,75% a decorrere dall'anno 2014".

Bianconi

BIANCONI

Di Giacomo

DI GIACOMO

Alfano

GRAMAZIO

SACCOMANNO


Giunta

BURGARETTA

Stefano De Lillo

DE LILLO

TRONCA (RIZZOTTI)



AS 3396

EMENDAMENTO


Articolo 15

Al comma 7, primo periodo, le parole "pari al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 35 per cento".

Conseguentemente:

al comma 14, primo periodo, le parole "dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dell'1,75 per cento per l'anno 2013 e del 2,75 per cento a decorrere dall'anno 2014".


Sen. Anna Bonfrisco

SEN. ANTONIO TOMASINI


15.43

EMENDAMENTO

Art. 15.

Al comma 7, dopo le parole “*un equilibrio economico complessivo*” aggiungere le parole


“

A decorrere dall'anno 2013, gli eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche sono assegnati alle regioni, per il 25%, in proporzione allo sfioramento del tetto registrata nelle singole regioni e, per il residuo 75%, in base alla quota di accesso delle singole regioni al riparto della quota indistinto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale.

15.44

”

Sen Lorenzo Piccioni


Sen Enzo Grigo 

EMENDAMENTO

Art. 15.

Al comma 8, lettera a) dopo le parole “*un budget annuale calcolato sulla base degli acquisti di medicinali da parte delle strutture pubbliche*” aggiungere le parole “*e da parte delle strutture private accreditate*”.

~~Sen Lorenzo Piccioni~~

Sen Enzo Grigo 

15.45

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 15

Al comma 8, lettera a), le parole: "distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto" sono sostituite dalle seguenti: " per i farmaci ancora coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto"

Sen. Gaiotto

Sen. Gustavino

15.46

EMENDAMENTO

Art. 15.

Al comma 8, lettera e) dopo le parole “*al Ministero dell'economia e delle finanze*” aggiungere le parole “ e alle Regioni”.

Sen Lorenzo Piccioni

Sen Enzo Griso



15.47

A.S.3396

Emendamento all'articolo 15

Al comma 8, lettera e) dopo le parole “ al Ministero dell'economia e delle finanze”
aggiungere le seguenti : “e alle regioni”.

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pa' or similar, written in a cursive style.

15.48

Disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"

Emendamento Art.15

Al comma 8, lettera i), le parole "il 50 per cento della quota di superamento riconducibile a tali farmaci è ripartito" sono sostituite dalle parole: "la quota di superamento riconducibile a tali farmaci è ripartita".




Adolfo (ADRAGNA)
 Enzo Cecchi (BARDI)
 Paolo Amato (AMATO)
 Ferruccio Soro
 N. M. PASTORE
 10 due cristine
 Giacomo R. Marino (MARINO)
 (Burgarella)
 (SARROGROTTI)
 (DE LILLO)
 (FATIGRETTA)
 Anna Bonfisso (BONFISSE)
 SALTAMARTINI
 (PALMA)
 (MILONE)
 (MAGGIORANA)
 Sen. Bianconi
 SEN. RIZZI
 Adolfo
 Biagini
 Fini
 Rizzotti
 (BOLDI)
 (Esposito)
 (CALABRO)
 (COSTANTINO)
 Sisto Scardino
 (CENTARO)
 (POLI BORTONE)
 (GOMMARI)
 (BASSOLI)
 (BIONDELLI)

A.S. 3396
Emendamento
Art. 15

Al comma 8, lettera i), sostituire le parole "il 50 per cento della quota di superamento riconducibile a tali farmaci è ripartito" con le seguenti "la quota di superamento riconducibile a tali farmaci è ripartita."

MARINO IGNAZIO, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO,
GRANAIOLA, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI, ANTEZZA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Marino', written in a cursive style.

15.90

EMENDAMENTO AS 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Articolo 15.

(Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica)

Al comma 8 lettera i) sostituire le parole "il 50 % della quota di superamento riconducibile a tali farmaci è ripartito" con: "la quota di superamento riconducibile a tali farmaci è ripartita"

15.51

Vaccari
Aderenti
Boldi
Rizzi

Vaccari
Aderenti
Boldi
Rizzi

A.S. 3396

EMENDAMENTO

Art. 15

All'articolo 15, comma 8, lettera i), le parole "il 50 per cento della quota" sono sostituite dalle parole: "la quota".

BALDASSARRI



15.52

EMENDAMENTO

DDL3396

ART.15

Al comma 8, lettera i), le parole: "il 50 per cento della quota" sono sostituite dalle parole: "la quota".

Thaler

Pinzger

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thaler', written over a faint, light-colored signature line.

15.53

AS 3396
EMENDAMENTO

All'articolo 15, comma 8, lettera i), le parole "il 50 per cento della quota" sono sostituite dalle parole "la quota".

Sen. Galisto

Sen. Gustavino

15.54

EMENDAMENTO
Art. 15

15.55

Al comma 8, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

“*i-bis*) In caso di Società controllate, così come definite ai sensi dell’articolo 2359 codice civile, l’AIFA procederà al calcolo del ripiano, tenendo conto di quanto previsto alle precedenti lettere g) h) e i), procedendo alla compensazione degli importi in capo alla Società controllante. Al fine di poter procedere a tale compensazione, Società controllanti e Società controllate sono tenute ad informare AIFA dell’esistenza del rapporto di cui all’articolo 2359 C.C., tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.

Qualora le società titolari di AIC non commercializzino i farmaci nei confronti di farmacie, grossisti o enti acquirenti sul territorio italiano, il budget relativo ai farmaci in questione sarà assegnato alla società che procede effettivamente alla loro commercializzazione sulla base di un accordo con le società titolari delle relative AIC, così come comunicato all’AIFA con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società che commercializza sul territorio italiano.

I criteri di calcolo del ripiano e di assegnazione del budget, così come definiti nella presente lettera si applicano anche in relazione alla disposizione di cui all’articolo 5, comma 3 della legge 2 ottobre 2007 n. 222”.

TANCREDI



MOTIVAZIONE

La proposta di modifica tiene conto dell’effettiva struttura aziendale, considerando come budget aziendale, ai fini del calcolo da parte di Aifa dell’eventuale ripiano, il budget consolidato di gruppo, consentendo così le compensazioni tra valori negativi e valori positivi.

Stessa motivazione è valida per la modifica che riguarda le aziende che, pur essendo titolari dell’autorizzazione dell’immissione in commercio, non commercializzano sul territorio italiano: in quest’ultimo caso si chiede che Aifa sia nell’attribuzione del budget sia nel calcolo del ripiano tenga conto dell’effettiva commercializzazione del prodotto, debitamente comunicata dall’azienda concessionaria.

La modifica proposta non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e delle Regioni

AS 3396

EMENDAMENTO

15.56


Articolo 15

Al comma 8 dopo la lettera i) aggiungere la seguente lettera:

“i bis) In caso di Società controllate, così come definite ai sensi dell'articolo 2359 codice civile, l'AIFA procederà al calcolo del ripiano, tenendo conto di quanto previsto alle precedenti lettere g) h) e i), procedendo alla compensazione degli importi in capo alla Società controllante. Al fine di poter procedere a tale compensazione, Società controllanti e Società controllate sono tenute ad informare AIFA dell'esistenza del rapporto di cui all'articolo 2359 C.C., tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.

Qualora le società titolari di AIC non commercializzino i farmaci nei confronti di farmacie, grossisti o enti acquirenti sul territorio italiano, il budget relativo ai farmaci in questione sarà assegnato alla società che procede effettivamente alla loro commercializzazione sulla base di un accordo con le società titolari delle relative AIC, così come comunicato all'AIFA con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società che commercializza sul territorio italiano.

I criteri di calcolo del ripiano e di assegnazione del budget, così come definiti nella presente lettera si applicano anche in relazione alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 3 della legge 2 ottobre 2007 n. 222'.


Sen. Anna Bonfrisco


Sen. Antonio Tomassini

Proposta di modifica: Atto Senato 3396 - Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Articolo 15
(Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica)

Al comma 8 dopo la lettera i) aggiungere la seguente lettera:

"i bis) In caso di Società controllate, così come definite ai sensi dell'articolo 2359 codice civile, l'AIFA procederà al calcolo del ripiano, tenendo conto di quanto previsto alle precedenti lettere g) h) e i), procedendo alla compensazione degli importi in capo alla Società controllante. Al fine di poter procedere a tale compensazione, Società controllanti e Società controllate sono tenute ad informare AIFA dell'esistenza del rapporto di cui all'articolo 2359 C.C., tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.

Qualora le società titolari di AIC non commercializzino i farmaci nei confronti di farmacie, grossisti o enti acquirenti sul territorio italiano, il budget relativo ai farmaci in questione sarà assegnato alla società che procede effettivamente alla loro commercializzazione sulla base di un accordo con le società titolari delle relative AIC, così come comunicato all'AIFA con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società che commercializza sul territorio italiano.

I criteri di calcolo del ripiano e di assegnazione del budget, così come definiti nella presente lettera si applicano anche in relazione alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 3 della legge 2 ottobre 2007 n. 222".

CURSI

BONFRISCO

MOTIVAZIONE

La proposta di modifica tiene conto dell'effettiva struttura aziendale, considerando come budget aziendale, ai fini del calcolo da parte di Aifa dell'eventuale ripiano, il budget consolidato di gruppo, consentendo così le compensazioni tra valori negativi e valori positivi.

Stessa motivazione è valida per la modifica che riguarda le aziende che, pur essendo titolari dell'autorizzazione dell'immissione in commercio, non commercializzano sul territorio italiano: in quest'ultimo caso si chiede che Aifa sia nell'attribuzione del budget sia nel calcolo del ripiano tenga conto dell'effettiva commercializzazione del prodotto, debitamente comunicata dall'azienda concessionaria.

La modifica proposta non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e delle Regioni

Emendamento

Art. 15

Al comma 8 dopo la lettera i) aggiungere la seguente lettera:

“i bis) In caso di Società controllate, così come definite ai sensi dell’articolo 2359 codice civile, l’AIFA procederà al calcolo del ripiano, tenendo conto di quanto previsto alle precedenti lettere g) h) e i), procedendo alla compensazione degli importi in capo alla Società controllante. Al fine di poter procedere a tale compensazione, Società controllanti e Società controllate sono tenute ad informare AIFA dell’esistenza del rapporto di cui all’articolo 2359 C.C., tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.

Qualora le società titolari di AIC non commercializzino i farmaci nei confronti di farmacie, grossisti o enti acquirenti sul territorio italiano, il budget relativo ai farmaci in questione sarà assegnato alla società che procede effettivamente alla loro commercializzazione sulla base di un accordo con le società titolari delle relative AIC, così come comunicato all’AIFA con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società che commercializza sul territorio italiano.

I criteri di calcolo del ripiano e di assegnazione del budget, così come definiti nella presente lettera si applicano anche in relazione alla disposizione di cui all’articolo 5, comma 3 della legge 2 ottobre 2007 n. 222”.

TOMASSINI

TANCREDI

D'AMBROSIO LETTIERI



AS. 58

Emendamento

Articolo 15







Al comma 8 dopo la lettera i) aggiungere la seguente lettera:

“i bis) In caso di Società controllate, così come definite ai sensi dell’articolo 2359 codice civile, l’AIFA procederà al calcolo del ripiano, tenendo conto di quanto previsto alle precedenti lettere g) h) e i), procedendo alla compensazione degli importi in capo alla Società controllante. Al fine di poter procedere a tale compensazione, Società controllanti e Società controllate sono tenute ad informare AIFA dell’esistenza del rapporto di cui all’articolo 2359 C.C., tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.

Qualora le società titolari di AIC non commercializzino i farmaci nei confronti di farmacie, grossisti o enti acquirenti sul territorio italiano, il budget relativo ai farmaci in questione sarà assegnato alla società che procede effettivamente alla loro commercializzazione sulla base di un accordo con le società titolari delle relative AIC, così come comunicato all’AIFA con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società che commercializza sul territorio italiano.

I criteri di calcolo del ripiano e di assegnazione del budget, così come definiti nella presente lettera si applicano anche in relazione alla disposizione di cui all’articolo 5, comma 3 della legge 2 ottobre 2007 n. 222”.

15.59

BIANCONI
 DI GIACOMO
 GRAMAZIO
 SACCOMANNO
 BURGARETTA
 DE LILLO

M. Rizzotti (RIZZOTTI)



AS 3396
EMENDAMENTO

Articolo 15

Al comma 8 dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

“i bis) In caso di Società controllate, così come definite ai sensi dell’articolo 2359 codice civile, l’AIFA procederà al calcolo del ripiano, tenendo conto di quanto previsto alle precedenti lettere g) h) e i), procedendo alla compensazione degli importi in capo alla Società controllante. Al fine di poter procedere a tale compensazione, Società controllanti e Società controllate sono tenute ad informare AIFA dell’esistenza del rapporto di cui all’articolo 2359 C.C., tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.


Qualora le società titolari di AIC non commercializzino i farmaci nei confronti di farmacie, grossisti o enti acquirenti sul territorio italiano, il budget relativo ai farmaci in questione sarà assegnato alla società che procede effettivamente alla loro commercializzazione sulla base di un accordo con le società titolari delle relative AIC, così come comunicato all’AIFA con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società che commercializza sul territorio italiano.

I criteri di calcolo del ripiano e di assegnazione del budget, così come definiti nella presente lettera si applicano anche in relazione alla disposizione di cui all’articolo 5, comma 3 della legge 2 ottobre 2007 n. 222”.

Sen. **Calisto**



Sen. **Gustavino**



15.60

S. 3396

Emendamento

Art. 15

Sopprimere il comma 9.

GRANAIOLA, BIONDELLI




15.61

A.S.3396

Art. 15

Al comma 10 alla fine aggiungere il seguente periodo: "I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del SSN."

COSENTINO, BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, GRANAIOLA, MARINO
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Nebi' or similar, written in a cursive style.

15.62

A.S. 3396
Emendamento
Art. 15

Al comma 10, aggiungere in fine le seguenti parole: «I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale.»

COSENTINO, BOSONE, BASSOLI,



15.63

A.S. 3396
Emendamento
Art. 15

15.64

Al comma 13, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa.

1-ter. Per l'anno 2012, il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotto di 80 milioni di euro.

1-quater. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 commi 12, 13 e 14, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato 2 dell'articolo 7 comma 12, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma."

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI, ANTEZZA



15.65

A.S. 3396
Emendamento
Art. 15

Al comma 13, sostituire la lettera a) con la seguente:

"ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli importi e le connesse prestazioni relative ai contratti di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione dei farmaci e dei dispositivi medici, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono ridotti del 5% rispetto all'ammontare previsto dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto."

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa.

1-ter. Per l'anno 2012, il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotto di 80 milioni di euro.

1-quater. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 commi 12, 13 e 14, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. I Ministri competenti propongono, in sede di

predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato 2 dell'articolo 7 comma 12, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma."

CHIAROMONTE, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI, ANTEZZA



1.15.65

Emendamenti al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"

15.66

Emendamento n. 1 – "Contratti in essere di fornitura di beni e servizi"

L'articolo 15, comma 13, lettera a) è così riformulato:

*"Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i corrispettivi previsti dai contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; tale riduzione opera con riferimento ai contratti inerenti alle voci di conto economico indicate nell'allegato n. ** per tutta la durata dei contratti medesimi e, per la sola fornitura di dispositivi medici, fino al 31 dicembre 2012. L'appaltatore che non intende aderire a tale riduzione ha diritto di recedere dal contratto dandone comunicazione scritta entro il termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione appaltante. Il recesso avrà efficacia dopo 45 giorni dalla comunicazione scritta di recesso. In tal caso le aziende e gli enti suddetti sono legittimati, in urgenza, ad aderire ad un contratto in essere di un'altra azienda o ente del servizio sanitario nazionale che abbia validamente applicato le condizioni di cui sopra, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per la scelta di un nuovo fornitore."*

All'articolo 15, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma 13 bis:

"13 bis. Qualora, per motivi non imputabili alla regione o alle aziende ed enti del Servizio Sanitario regionale, quali l'insorgenza di contenzioso ad iniziativa delle ditte appaltatrici, non vengano raggiunti gli obiettivi di risparmio indicati all'articolo 15, comma 22, saranno attivate misure compensative a carico del bilancio dello Stato."

Angelo Liclani
Claudio Fazzoni



Relazione

Il presente emendamento è finalizzato a:

- chiarire che la riduzione del 5% dei contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi opera sui corrispettivi previsti, e non sui volumi di prestazioni erogate. In caso contrario, tale disposizione non sarebbe in linea con la finalità complessiva del provvedimento, che è volto ad assicurare "l'invarianza dei servizi ai cittadini";
- esplicitare in una apposita tavola da allegare al provvedimento le voci di conto economico interessate dalla rinegoziazione, anche al fine di evitare il contenzioso;
- prevedere che, nel caso di recesso dal contratto, le aziende e gli enti del SSN possano, nelle more della scelta di un nuovo contraente, approvvigionarsi aderendo in via di urgenza a contratto in essere di altre aziende;
- stabilire che, qualora le misure di contenimento della spesa previste dall'articolo 15 non realizzino gli effetti finanziari attesi per motivi non imputabili alla regione o alle aziende ed enti del Servizio

Sanitario regionale, quali l'insorgenza di contenzioso ad iniziativa delle ditte appaltatrici, saranno attivate misure compensative a carico del bilancio dello Stato.

1.15.66

A.S. 3396

Art. 15

Al comma 13, sostituire la lettera a) con la seguente:

*“a) Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertita con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i corrispettivi previsti dai contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; tale riduzione opera con riferimento ai contratti inerenti alle voci di conto economico indicate nell’allegata n. ** per tutta la durata dei contratti medesimi e, per la sola fornitura di dispositivi medici, fino al 31 dicembre 2012. L’appaltatore che non intende aderire a tale riduzione ha diritto di recedere dal contratto dandone comunicazione scritta entro il termine di 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione appaltante. Il recesso avrà efficacia dopo 45 giorni dalla comunicazione scritta di recesso. In tal caso le aziende e gli enti suddetti sono legittimati, in urgenza, ad aderire ad un contratto in essere di un’altra azienda o ente del servizio sanitario nazionale che abbia validamente applicato le condizioni di cui sopra, per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure per la scelta di un nuovo fornitore.”*

COSENTINO



Cosentino

15.67

ARTICOLO 15

L'articolo 15, comma 13, lettera a) è così riformulato:


*“ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i corrispettivi previsti dai contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; tale riduzione opera con riferimento ai contratti inerenti alle voci di conto economico indicate nell’allegato n. ** per tutta la durata dei contratti medesimi e, per la sola fornitura di dispositivi medici, fino al 31 dicembre 2012. L’appaltatore che non intende aderire a tale riduzione ha diritto di recedere dal contratto dandone comunicazione scritta entro il termine di 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione appaltante. Il recesso avrà efficacia dopo 45 giorni dalla comunicazione scritta di recesso. In tal caso le aziende e gli enti suddetti sono legittimati, in urgenza, ad aderire ad un contratto in essere di un’altra azienda o ente del servizio sanitario nazionale che abbia validamente applicato le condizioni di cui sopra, per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure per la scelta di un nuovo fornitore.”*

Sen. SPANZIO 
 SEN. PAOLO TANCREDI 

SEN. COSIMO LATRONICO

SEN. SALVATORE MAZZARACCHIO

Sen. CURSI
 TOFANI


 06-11-11



15.68

Emendamento

Art. 15

Al comma 13, lettera a) sostituire le parole: “gli importi e le connesse prestazioni” con le seguenti:
“gli importi dei contratti e i connessi volumi di fornitura”

TOMASSINI 
TANCREDI
D'AMBROSIO LETTIERI



15.69

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 15

15.70

Al comma 13 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) eliminare le parole: " e le connesse prestazioni";
- b) alla lettera b), dopo le parole: «emergano differenze significative dei prezzi unitari» sono aggiunte le seguenti: «non giustificate da particolari condizioni, commerciali, tecniche e logistiche delle forniture»
- c) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis. Ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministero della salute, avvalendosi di Agenas, individua le prestazioni innovative per le quali non sono disponibili sufficienti e definitive evidenze scientifiche di efficacia, con particolare riferimento alle prestazioni che utilizzano tecnologie biomediche ad elevato costo. Tali prestazioni possono essere erogate in strutture sanitarie a ciò specificamente accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente nell'ambito di appositi programmi di sperimentazione autorizzati dal Ministero della sanità e coordinati da Agenas. L'Agenas segnala al Ministro della salute l'imminente ingresso sul mercato di tecnologie e dispositivi biomedici innovativi ad alto costo che, tenuto conto della rilevanza delle patologie in cui sono utilizzati e della numerosità dei pazienti trattabili, potrebbero determinare forti squilibri di bilancio per il Servizio sanitario nazionale".

- d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro il 30 novembre 2012, provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui almeno il 25 per cento riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 40 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed è conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unità operative complesse o la perdita dell'accreditamento per funzioni ed attività equivalenti. Nelle singole regioni, fino ad avvenuta realizzazione del processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unità operative complesse, è sospeso, per i servizi ospedalieri, il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano operano una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche caratterizzate da insufficienti volumi di attività per prestazione per le quali sono disponibili evidenze scientifiche di relazione tra volumi di attività ed efficacia delle cure, anche se funzionalmente e amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri articolati in più sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare. Entro il 28 febbraio 2013, con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;

e) alla lettera g), il capoverso "1-bis". è sostituito dal seguente "1.bis. La remunerazione delle funzioni assistenziali si applica esclusivamente ad attività di diagnosi, cura e riabilitazione per le quali non sono previsti sistemi di remunerazione tariffari per prestazioni e deve essere definita sulla base di criteri quantitativi omogenei per tutti i soggetti erogatori. Per ciascun soggetto erogatore di assistenza ospedaliera il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato."

Sen. Galisto
Sen. Gustayino



15.70

15.72

EMENDAMENTO

Art. 15

Al comma 13, lett. a), dopo le parole "con esclusione degli acquisti dei farmaci", aggiungere le seguenti:

« e di quei contratti di servizi che prevedono investimenti a carico dell'appaltatore»

Conseguentemente, a decorrere dal 15 agosto 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 15 agosto 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui sopra;

per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva;

a decorrere dal 15 agosto 2012, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

a decorrere dal 15 agosto 2012, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

a decorrere dal 15 agosto 2012, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico;
dall'attuazione della presente disposizione devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio;
in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui alla presente disposizione, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

BETTAMIO



1.15.72

DISEGNO DI LEGGE N. 3396

Emendamento al testo del decreto-legge

del com ^{Art. 15} _{m. 2} 13

Al rigo 5^a della lettera a) dopo le parole "Acquisto dei farmaci" aggiungere:

"e dei dispositivi medici".

All'8^a rigo della lettera a) eliminare il periodo successivo al punto e virgola.

(TERRA) L. L. L.

15.72

A.S. 3396

ARTICOLO 15

Al comma 13, lettera a) , dopo le parole: "con l'esclusione degli acquisti di farmaci", inserire le seguenti: "e di buoni pasto".

DONAGGIO
Donpi Carlo

15.73

A.S. 3396

ARTICOLO 15

Al comma 13, lettera a) , dopo le parole: “con l’esclusione degli acquisti di farmaci”, inserire le seguenti: “e di buoni pasto”.

DONAGGIO

Donaggio

15.7A

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

Emendamento

All'articolo 15, comma 13, lettera a), dopo le parole "con esclusione degli acquisti di farmaci" sono aggiunte le parole "e dei buoni pasto"

Relazione

All'interno del Decreto Legge in esame, l'art. 5 comma 7. fissa già un tetto di spesa per il valore dei buoni pasto attribuibili a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche facenti parte del Conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione tra cui sono comprese le aziende del Servizio Sanitario Nazionale. L'esclusione del settore dei buoni pasto dal campo di applicazione dell'articolo 15, comma 13, lettera a), deriva da una necessità di coordinare le due norme al fine di non incorrere in una ulteriore riduzione del valore applicabile solo al personale del Servizio Sanitario Nazionale.

SOU.
LEDDI



15.75

EMENDAMENTO

A.S.3396

15.75

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

All'art.15, comma 13 apportare le seguenti modifiche:

- 1) alla lettera a) , sostituire le parole "del 5 per cento" con le seguenti parole: "del 2,5 per cento per le regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito,"
- 2) alla lettera c), al primo periodo, sostituire le parole: " le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" con le seguenti: " le regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito"

Conseguentemente:

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

"Articolo 22-bis

(Ulteriori disposizioni per la riduzione della spesa pubblica).

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare l'importo netto di euro 5000 netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al periodo precedente sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare l'importo di euro 10.000 netti mensili. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

2. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

"31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: "In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti

1.15.76

pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

- a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
- b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
- c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui
- d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
- e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
- f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
- g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
- h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui".». I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma .

3. Per il triennio 2013-2015 sono reintrodotte le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 23 agosto 2004, n.243. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma .

4. 1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 23-bis è sostituito dal seguente: «Art. 23-bis. – *(Disposizioni in materia di trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche)*. –

1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, e di chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.”

7.15.76

b) l'articolo 23-ter è abrogato.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, entro la data del 30 settembre 2012, verificano che la **Regione Sicilia** abbia adeguato il proprio ordinamento ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di risanamento, quali:

- a) articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di riduzione delle spese per il personale;
- b) articolo 1, comma 136, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di obbligo di produrre risparmi mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutarie, che identificano modalità ed entità dei risparmi per il bilancio dello Stato;
- c) articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, comma 1, che dispone che le regioni e le province autonome rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito;
- d) l'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che dispone che le regioni a statuto speciale sia adeguano ai parametri del comma 1 in merito alla riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità.

In caso di mancata applicazione, il Ministro è autorizzato a sospendere con effetto immediato i trasferimenti erariali a favore della Regione, ovvero le eventuali risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio spettanti alla medesima."

6. Gli stanziamenti iscritti nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze allegato alla legge 12 novembre 2011, n. 184, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, Missione 1, destinati al funzionamento degli Organi costituzionali, degli organi a rilevanza costituzionale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono ridotti nella misura del 5 per cento per ciascun anno del triennio.

7. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 1° luglio 2012 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti. Le maggiori risorse relative ai risparmi conseguiti dall'applicazione della presente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

8. Entro il 30 dicembre 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2013. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private

1/15.75

nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

9. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'*articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, relativo al **Fondo per lo sviluppo e la coesione**, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 400 milioni di euro per l'anno 2012, di 2.000 milioni per il 2013 e di 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

10. 1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.

11. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «*di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta*» sono sostituite dalle seguenti: «*di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta*». Per le attività svolte negli anni 2013, 2014 e 2015 non si procede all'adeguamento dei compensi previsto nell'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 38 >>

12. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei Ministri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione. Il comma 376, art. 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è abrogato.

7.15.76

Conseguentemente:

1) All'art.23 è'aggiunto infine il seguente comma:

12-bis.Gli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati.

2) Sopprimere il comma 6 dell'articolo 23

3) Sopprimere il comma 11 dell'articolo 23

4) all'articolo 2 , al comma 1, lettera a), sostituire le parole "gli uffici" con le seguenti: "il personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012".

5) all' articolo 2 , al comma 2, sostituire le parole "agli uffici e alle dotazioni organiche" con le seguenti: "al personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012 ed alle relative dotazioni organiche";

6) all'articolo 2 , al comma 2, sostituire le parole "agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti" con le seguenti: "al personale effettivo in servizio al 1° gennaio 2012 per le amministrazioni il cui numero dei dipendenti è superiore alla media nazionale del rapporto dipendenti/abitanti ed alle dotazioni organiche qualora il numero sia inferiore alla predetta media, come risultanti".

7) all'articolo5, al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il buono pasto non può superare il valore nominale di 7,00 euro ed è attribuito esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, di qualifica non dirigenziale.


8) All'articolo 15 aggiungere infine il seguente comma:

<<25 bis. In relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012. >>

Sen. Garavaglia




Sen. Aderenti



Sen. Boldi



Sen. Rizzi



s/s

15.77

**EMENDAMENTO
A.S.3396**

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

All'art.15, comma 13 apportare le seguenti modifiche:

- 1) alla lettera a) , sostituire le parole "del 5 per cento" con le seguenti parole: "del 2,5 per cento per le regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito,"
- 2) alla lettera c), al primo periodo, sostituire le parole: " le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" con le seguenti: " le regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito"


~~Conseguentemente:~~ MAXI

Sen. Garavaglia
Sen. Aderenti
Sen. Boldi
Sen. Rizzi

A.S. 3396
Emendamento
Articolo 15

Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

GHEDINI




15.78

EMENDAMENTO

Art. 15.

Al comma 13, lettera a) sostituire le parole “*tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012*” con le parole “ tale riduzione, per la fornitura di dispositivi medici anche nell'ambito di contratti di servizi, opera fino al 31 dicembre 2012 e riguarda solo gli importi dei contratti in essere”.

Sen Lorenzo Piccioni

Sen Enzo Grig 


15.79

Emendamento

Art. 15

Al comma 13, lettera a) sostituire le parole "tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012." con le seguenti: "tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici entra in vigore per i contratti a decorrere dal 1 luglio 2012 e fino al 31 dicembre 2012."

TOMASSINI
TANCREDI
CALABRO'
D'AMBROSIO LETTIERI



15.80



A.S. 3396
Emendamento
Articolo 15

Al comma 13, lettera b), è soppressa.

GHEDINI

Ghedini

19.82

A.S. 3396

Emendamento

Art. 15

Al comma 13, lettera *b*), dopo le parole: «*emergana differenze significative dei prezzi unitari*» sono aggiunte le seguenti: «*non giustificate da particolari condizioni, commerciali, tecniche e logistiche delle forniture*»

LEGNINI, AGOSTINI, MERCATALI

Legnini


15.82

3396

Articolo 15 (Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica)

All'articolo 15, comma 13, lettera *b*), dopo le parole: «*emergano differenze significative dei prezzi unitari*» sono aggiunte le seguenti: «*non giustificate da particolari condizioni, commerciali, tecniche e logistiche delle forniture*»

SEN. PAOLO TANCREDI



15.83



EMENDAMENTO

Art. 15.

Al comma 13, lettera b) aggiungere dopo le parole “rispetto al prezzo di riferimento” le parole “ determinato dalle Centrali regionali per gli acquisti o al prezzo mediano determinato dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture”.

Sen ~~Lorenzo~~ Piccioni

Sen Enzo Grigo 

15.84

EMENDAMENTO

Art. 15

Al comma 13, lettera b) dopo le parole "modifica della durata del contratto" aggiungere il seguente periodo "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e per tutto il 2012, si applicano i prezzi di riferimento elaborati dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per i 163 dispositivi medici a maggior impatto di spesa" e, alla lettera d) sostituire l'ultimo periodo con i seguenti periodi: "Per gli anni 2013 e 2014, l'acquisto di presidi e dispositivi medici viene effettuato rispettando, oltre al prezzo di riferimento, i corretti parametri di qualità e di standard tecnologico, nonché assicurando una adeguata efficacia e sicurezza dei medesimi, in relazione a ogni singola tipologia di paziente per tutte le patologie. A tal fine l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, mette a disposizione delle regioni e degli enti del SSN una apposito elenco dettagliato che tenga conto dei tre parametri sopra indicati. L'Osservatorio dei contratti pubblici predispone il predetto elenco d'intesa con l'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, e si avvale altresì del metodo dell'Health Technology Assessment. Le modalità attuative riguardanti la realizzazione del suddetto elenco, che dovrà essere perfezionato entro il 2014, sono stabilite con un decreto del ministro della salute, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa."

Baio Baldassarri Tomassini Bianconi Bosone De Angelis De Lillo De Luca Cristina Contini Milana Molinari Rizzotti Russo Giacinto Saccomanno Strano Valditara Bruno Digilio D'Ambrosio Lettieri
 BAIO, BALDASSARRI, TOMASSINI, BIANCONI, BOSONE, DE ANGELIS, DE LILLO, DE
 LUCA CRISTINA, CONTINI, MILANA, MOLINARI, RIZZOTTI, RUSSO GIACINTO,
 SACCOMANNO, STRANO, VALDITARA, BRUNO, DIGILIO, D'AMBROSIO LETTIERI.

15.85


EMENDAMENTO
ART. 15

Al comma 13, lettera *b*), dopo le parole: "rispetto al prezzo di riferimento."
aggiungere il seguente periodo :

"Le attività di rilevazione dei prezzi di cui sopra vengono rese note sulla base dei dati raccolti nella banca dati istituita presso il Ministero della salute secondo quanto disposto dal DM 11 giugno 2010 "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale" (G.U. Serie Generale, n. 175 del 29 luglio 2010), e aggiornate con cadenza almeno annuale."



Sen. Michele Saccomanno




15.86

A.S. 3396
Emendamento
Art. 15

Al comma 13, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «Le Aziende Sanitarie che hanno proceduto alla rescissione del contratto possono, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni quadro anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto ottenuto da altre Aziende Sanitarie mediante gare d'appalto, oppure tramite prosecuzione temporanea nel contratto già in essere, al fine di garantire comunque la disponibilità di fattori produttivi necessari a garantire la fornitura di beni e servizi.»

BOSONE, COSENTINO, BASSOLI

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Bosone'.

15.87

EMENDAMENTI AS 3396

ART. 15

Al comma 13, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 50 milioni di euro a decorrere dal 2014."

**BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI,
MASCITELLI, PARDI, PEDICA**

Belisario

15.88

S. 3396

Emendamento

Art. 15

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 13 sopprimere la lettera c)

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2012 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

GRANAIOLA, BIONDELLI



15.89

A.S. 3396
Emendamento
Art. 15

Al comma 13, lettera c), sostituire il primo periodo con il seguente "Sulla base e nel rispetto degli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, definiti entro il 30 settembre 2012 sulla base della rilevazione effettuata dall'Agenas, nonché tenendo conto della mobilità interregionale, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro il 31 dicembre 2012, un piano di riduzione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del sistema sanitario regionale."

Conseguentemente, al medesimo comma 13, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

Bassoli

15.90



15.91

A.S. 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

EMENDAMENTI IN COMMISSIONE

Art. 15

All'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, lettera c), primo e quarto periodo, sopprimere le seguenti parole:
“e le province autonome di Trento e di Bolzano”;

b) al comma 13, lettera d), sopprimere le seguenti parole:
“e le province autonome di Trento e Bolzano”;

c) al comma 14, sopprimere le seguenti parole:

“o dalla provincia autonoma”, “e province autonome di Trento e Bolzano” e “o delle province autonome di Trento e Bolzano”;

d) al comma 15, sopprimere le seguenti parole:

“e le province autonome”;

e) al comma 22, secondo periodo, sostituire le parole: *“e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime”* con le seguenti:

“e le regioni a statuto speciale che partecipano alla ripartizione del fondo sanitario nazionale, secondo criteri e modalità proposti in sede di auto coordinamento dalle predette regioni”;

f) sopprimere il penultimo e l'ultimo periodo del comma 22."

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 15 si provvede mediante le risorse destinate al programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* e realizzazione dell'associata linea

FACO/MRO&U nazionale, che è annullato, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2012, 390 milioni di euro per l'anno 2013, e in 390 milioni di euro l'anno 2014. "

Sen. Peterlini

Sen. Thaler Thaler

Sen. Pinzger Pinzger

Sen. Fosson Fosson

Sen. Molinari Molinari

Sen. Santini Santini

Sen. Diyina Diyina

Sen. Pittoni Pittoni

15.91

Disegno di legge recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"

(A.S. 3396)

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 15

1. All'articolo 15 (*Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica*) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 13, lettera c), primo e quarto periodo, le parole "e le province autonome di Trento e di Bolzano" sono soppresse;
- b) nel comma 13, lettera d), le parole "e le province autonome di Trento e Bolzano" sono soppresse;
- c) nel comma 14, le parole "o dalla provincia autonoma", "e province autonome di Trento e Bolzano" e "o delle province autonome di Trento e Bolzano" sono soppresse;
- d) nel comma 15, le parole "e le province autonome" sono soppresse;
- e) nel comma 22, secondo periodo, le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime" sono sostituite dalle seguenti: "e le regioni a statuto speciale che partecipano alla ripartizione del fondo sanitario nazionale, secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle predette regioni";
- f) il penultimo e l'ultimo periodo del comma 22 sono soppressi.

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma :

"1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 10 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

Sen. Rinzier, Sen. Thaler, Sen. Perrelli, Sen. Fosson

DIS. PITTORI

15.92

Disegno di legge recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"

(A.S. 3396)

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 15

1. All'articolo 15 (*Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica*) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 13, lettera c), primo e quarto periodo, le parole "e le province autonome di Trento e di Bolzano" sono soppresse;

b) nel comma 13, lettera d), le parole "e le province autonome di Trento e Bolzano" sono soppresse;

c) nel comma 14, le parole "o dalla provincia autonoma", "e province autonome di Trento e Bolzano" e "o delle province autonome di Trento e Bolzano" sono soppresse;

d) nel comma 15, le parole "e le province autonome" sono soppresse;

e) nel comma 22, secondo periodo, le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime" sono sostituite dalle seguenti: "e le regioni a statuto speciale che partecipano alla ripartizione del fondo sanitario nazionale, secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle predette regioni";

f) il penultimo e l'ultimo periodo del comma 22 sono soppressi.

Sen. Pinzger, Sen. Thaler, Sen. Petrellini, Sen. Fosson


Domenico Pittori

15.93

A.S. 3396
Emendamenti
Art. 15

Al comma 13, lettera c), primo periodo, dopo la parola "adottano" inserire le seguenti "nel rispetto della riorganizzazione di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli *standard* europei,"

BIONDELLI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI, ANTEZZA



15.94

A.S. 3396
Emendamento
Art. 15

Al comma 13, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire le parole "30 novembre 2012" con le seguenti "31 dicembre 2012";
- b) all'ultimo periodo, sostituire le parole "28 febbraio 2013" con le seguenti "31 ottobre 2012".

COSENTINO, BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, GRANAIOLA, MARINO
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI




19.95

EMENDAMENTO

Art. 15.

Al comma 13, lettera c), primo capoverso aggiungere dopo le parole “del servizio sanitario regionale” le parole “ e al netto della mobilità interregionale così come previsto dall'art.6 co. 3, del Patto della Salute 2010-2012”.

Sen ~~Lorenzo Piccioni~~

Sen Enzo Guigo 


15.96

A.S.3396

Emendamento all'articolo 15

Al comma 13, lettera c) primo periodo, dopo le parole “ a carico del servizio sanitario regionale, inserire le seguenti : “ corretto sulla base del dato relativo alla mobilità sanitaria interregionale attiva e passiva,”.

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bo' followed by a long horizontal stroke that ends in a small loop.

15.97

A.S. 3396
Emendamento
Art. 15

Al comma 13, lettera c), sopprimere le parole da «ad un livello non superiore a 3,7 posti letto» fino a «lungodegenza post-acuzie,»

BOSONE, COSENTINO, BASSOLI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bosone" with a flourish at the end.A handwritten number "15.98" in black ink, slanted upwards to the right.


A.S. 3396
Emendamento
Art 15

Al comma 13, lettera c), sopprimere le parole ", comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza postacuzie,"

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

GRANAIOLA, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, MARINO
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI, ANTEZZA



15.99

S. 3396

Emendamento

Art. 15

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, lettera c) sopprimere le parole <<comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza postacuzie>>

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2012 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

GRANAIOLA, BIONDELLI




15.100

A.S. 3396
Emendamento
Art. 15

Al comma 13, lettera c), sopprimere le parole: «è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 40 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed».

COSENTINO, BOSONE, BASSOLI,



15.101

AS 3396

EMENDAMENTO

Art. 15

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 13, lett. c), secondo periodo, le parole "per una quota non inferiore al 40 per cento del totale dei posti letto da ridurre" sono sostituite dalle seguenti: "e dei presidi ospedalieri privati in modo proporzionale alla loro incidenza sulla rete ospedaliera regionale. Nei presidi ospedalieri pubblici, la riduzione"
- b) al comma 14, secondo periodo, le parole "aggiuntiva rispetto alle" sono sostituite dalle seguenti: "compensiva delle";
- c) al comma 15, sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) prima delle parole "In deroga" inserire le seguenti: "Per il biennio 2013-2014,";
 - 2) le parole "entro 30 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro 90 giorni";
 - 3) sopprimere la parola "disponibili",
- d) al comma 16, le parole "per gli anni 2012-2014" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2013-2014"


Sen. Anna Bonfrisco


Sen. Paolo Tancredi


Sen. Antonio Tomassini


Sen. Simona Vicari


15.102

3396

Articolo 15 (Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica)

All'articolo 15, comma 13, lettera c), secondo periodo, le parole «*per una quota non inferiore al 40 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed*» sono sostituite dalle seguenti: «*e dei presidi ospedalieri privati in modo proporzionale alla loro incidenza sulla rete ospedaliera regionale. Nei presidi ospedalieri pubblici la riduzione*».

SEN. PAOLO TANCREDI








15.103

EMENDAMENTO

ART. 15

Al comma 13, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole "per una quota non inferiore al 40 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed", con le seguenti: "e dei presidi ospedalieri privati in modo proporzionale alla loro incidenza sulla rete ospedaliera regionale. Nei presidi ospedalieri pubblici la riduzione".

GRAMAZIO 
CALIGIURI 
PARAVIA 
FASANO 
TOTARO 

**15.104**

Senato Della Repubblica

S.3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Al testo del decreto

All'articolo 15, comma 13 lettera c), sono apportare le seguenti modificazioni:

- le parole "per una quota non inferiore al 40 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed" sono sostituite dalle seguenti:

"e dei presidi ospedalieri privati in modo proporzionale alla loro incidenza sulla rete ospedaliera regionale. Nei presidi ospedalieri pubblici la riduzione".

 (LARRO)

15.105

Emendamento n. 4 – “Continuità dei servizi essenziali garantiti dal personale in organico ai sensi dell’articolo 15-septies del D.lgs. 502-1992 ed ulteriori disposizioni in ambito di personale sanitario”

All’articolo 15, comma 13, lettera c), il terzo periodo è così riformulato:

(AI)

“In caso di mancato adeguamento entro il termine del 30 novembre 2012, le singole regioni sospendono il conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell’articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, fermo restando che l’adeguamento al tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti, di cui il 25 per cento riferita a ricoveri diurni, deve essere realizzato entro il 31 dicembre 2013.”

Il comma 3 dell’ articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è così riformulato:

“3. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 71 e 72, e 73 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuna degli anni 2013, 2014 e 2015. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.”

*Angelo Ricchini
Claudio Fusone*

(SI)

Relazione

Il presente emendamento è finalizzato ad escludere il blocco immediato degli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 dando alle Regioni il tempo di adeguarsi al parametro dei 3,7 posti letto per 1.000 abitanti. Conseguentemente il blocco scatterà dal 30 novembre 2012, qualora la Regione non si adegui al parametro dei 3,7 posti letto per 1.000 abitanti, rinviando al 31 dicembre 2013 il raggiungimento del tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti, di cui il 25% riferito a ricoveri diurni.

Inoltre, al fine di non penalizzare le regioni che raggiungono l’ equilibrio economico si propone di lasciare invariato anche il regime previsto dal vigente comma 73 della l. 191/2009 per la verifica del conseguimento degli obiettivi aggiungendo al comma 3 il riferimento al comma 73 e eliminando il comma 3 bis.

15.106

A.S. 3396

Art. 15

Al comma 13, lettera c), sostituire il terzo periodo:

“In caso di mancato adeguamento entro il termine del 30 novembre 2012, le singole regioni sospendono il conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell’articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, fermo restando che l’adeguamento al tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti, di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni, deve essere realizzato entro il 31 dicembre 2013.”

Conseguentemente:

- Il comma 3 dell’ articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è così riformulato: *“3. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 71 e 72, e 73 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.”*

COSENTINO

Cosentino

15.107

ARTICOLO 15

All'articolo 15, comma 13, lettera c), il terzo periodo è così riformulato:

"In caso di mancato adeguamento entro il termine del 30 novembre 2012, le singole regioni sospendono il conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, fermo restando che l'adeguamento al tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti, di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni, deve essere realizzato entro il 31 dicembre 2013."

GRANAZIO
TANCREDI

LATRONICO



MAZZARACCHIO

ROFANI
Cecilia
otif.

15.108

EMENDAMENTO

Art. 15.

Al comma 13, lettera c), terzo capoverso togliere la parola “rinnovo” e aggiungere dopo le parole “dopo successive modificazioni” le seguenti parole “ed eventuali rinnovi possono essere disposti fino alla scadenza del suddetto termine” .

Sen Enzo Ghigo



15.109

S. 3396


Emendamento

Art. 15

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 13, lettera c) le parole <<, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare>> con le seguenti <<, garantendo l'assistenza residenziale e domiciliare>>

GRANAIOLO, BIONDELLI



15.110

Art. 15

Al comma 13, lettera c), dopo il quarto periodo, inserire il seguente: "Dalla verifica di cui al precedente periodo sono esclusi i servizi di medicina d'urgenza e di lungodegenza delle strutture ospedaliere pubbliche ubicate in zone di montagna; tali servizi non possono comunque essere oggetto di interventi di riduzione, anche qualora questi ultimi siano stati già programmati dalle regioni, al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 32 della Costituzione".

SALTAMARTINI

Saltamartini

15.11.11

Art. 15 del decreto-legge

Al comma 13, lettera c), dopo il quarto periodo, inserire il seguente: "Dalla verifica di cui al precedente periodo sono esclusi i servizi di medicina d'urgenza, di lungodegenza e per acuti delle strutture ospedaliere pubbliche ubicate in zone di montagna".

SALTAMARTINI, GALLONE, FLUTTERO, VICARI,

Saltamartini

15.112

Art. 15 del decreto-legge

Al comma 13, lettera c), dopo il quarto periodo, inserire il seguente: "Dalla verifica di cui al precedente periodo sono escluse le strutture ospedaliere pubbliche ubicate in zone di montagna.

SALTAMARTINI, GALLONE, FLUTTERO, VICARI,

Saltamartini

15.113

A.S.3396

Art. 15

Al comma 13, lettera c), sostituire le parole "gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, e quantitativi" con le seguenti: "gli standard qualitativi e i volumi minimi di attività"

COSENTINO, BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, GRANAIOLA, MARINO
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Poretti'.

15.114

S. 3396


Emendamento

Art. 15

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, lettera c) aggiungere, infine, il seguente periodo: <<, che devono includere livelli essenziali di assistenza per le persone non autosufficienti e l'introduzione organica dell'odontoiatria conservativa e protesica nel Servizio sanitario nazionale secondo tariffe stabilite dal regolamento di cui al presente periodo;>>.

GRANAIOLA, BIONDELLI




15.115

EMENDAMENTO

Art. 15

Al comma 13, dopo la lettera c), inserire la seguente:

“c-bis) è favorita la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza - nell’ambito delle varie forme in cui questa è garantita - che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed e extraospedaliere”.


Sen. Maria Ida Germontani

15.116

Emendamento
Articolo 15

Al comma 13, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

“**c.bis)** è favorita la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza - nell’ambito delle varie forme in cui questa è garantita - che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed e extraospedaliere”.

Sen. Valter ZANETTA



15.117

A.S. 3396
Emendamento
Art. 15

Al comma 13, dopo la lettera c), inserire la seguente:

“c-bis) è favorita la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, nell’ambito delle varie forme in cui questa è garantita, che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed e extraospedaliere”.

MERCATALI, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO,
GRANAIOLA, MARINO IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI, ANTEZZA

Mercatali

15.118

Emendamento

Art. 15

Al comma 13, dopo la lettera c), inserire la seguente:

“c-bis) è favorita la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, nell’ambito delle varie forme in cui questa è garantita, che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed e extraospedaliere”.

TOMASSINI



TANCREDI

D'AMBROSIO LETTIERI


15.119



Art. 15

Al comma 13, ^{Dopo le} ~~alla~~ lettera c inserire la
 seguente: " C-bis. #

tenuto conto dell'indispensabile contributo dei policlinici universitari alla formazione scientifica e professionale del personale medico e sanitario, le Regioni adottano provvedimenti volti ad assicurare il rispetto dei criteri di congrua proporzionalità tra numero degli studenti universitari delle facoltà di medicina e chirurgia e numero minimo dei posti letto a disposizione delle medesime facoltà, come stabilito dal DPCM 24 maggio 2001, art. 3, comma 1, al fine di assicurare la presenza delle strutture assistenziali essenziali per le attività didattiche e di ricerca.

CAVABRO 
 TOMASSINI

15.120

EMENDAMENTO

Art. 15

Al comma 13, lettera d) sostituire l'ultimo periodo con i seguenti periodi:

“Per conseguire maggiori risparmi nell'acquisto di beni e servizi in campo sanitario, l'acquisto di presidi e dispositivi medici, viene effettuato rispettando i corretti parametri di qualità e di standard tecnologico, nonché assicurando una adeguata efficacia e sicurezza dei medesimi presidi e dispositivi medici in relazione a ogni singola tipologia di paziente per tutte le possibili patologie. A tal fine l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, realizza e mette a disposizione delle regioni e degli enti del SSN una apposita banca dati dettagliata nella quale viene anche indicato il prezzo di riferimento.


L'Osservatorio dei contratti pubblici predispone la banca dati d'intesa con l'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, e si avvale altresì del metodo dell'Health Technology Assessment.

Le modalità attuative riguardanti la realizzazione della predetta banca dati sono stabilite con un decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro della salute.

I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.”

BAIO, BALDASSARRI, TOMASSINI, BIANCONI, BOSONE, DE ANGELIS, DE LILLO, DE LUCA CRISTINA, CONTINI, MILANA, MOLINARI, RIZZOTTI, RUSSO GIACINTO, SACCOMANNO, STRANO, VALDITARA

Aggiungono la firma i senatori:

Franco Bruno 

Egidio Digilio 

Luigi D'Ambrosio Lettieri 

15.121

EMENDAMENTO

Art. 15

Al comma 13, lettera d) sostituire l'ultimo periodo con i seguenti periodi:

“Per conseguire maggiori risparmi nell'acquisto di beni e servizi in campo sanitario, l'acquisto di presidi e dispositivi medici, viene effettuato rispettando i corretti parametri di qualità e di standard tecnologico, nonché assicurando una adeguata efficacia e sicurezza dei medesimi presidi e dispositivi medici in relazione a ogni singola tipologia di paziente per tutte le possibili patologie. A tal fine l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, realizza e mette a disposizione delle regioni e degli enti del SSN una apposita banca dati dettagliata nella quale viene anche indicato il prezzo di riferimento.

L'Osservatorio dei contratti pubblici predispone la banca dati d'intesa con l'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, e si avvale altresì del metodo dell'Health Technology Assessment.

Le modalità attuative riguardanti la realizzazione della predetta banca dati sono stabilite con un decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro della salute.

I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.”

Baio Baldassari Tomassini Piconi Bosone De Angelis De Lillo
BAIO, BALDASSARRI, TOMASSINI, BIANCONI, BOSONE, DE ANGELIS, DE LILLO, DE
Luca Cristina Contini Milana Molinari Rizzotti Russo Giacinto
LUCA CRISTINA, CONTINI, MILANA, MOLINARI, RIZZOTTI, RUSSO GIACINTO,
Saccomanno Strano Valditara
SACCOMANNO, STRANO, VALDITARA

15.122

NESSA (Mun)

Adalflaben (URBANI)

S. Pimeu (PIEAVV)

Per fuff' (LANNUTTI)

Judo, (GUSTAVINO)

Il Mhe (ASTORE)

offera (GARAVAGLIA)

Pinello te (BRONSONI)

15.123

Emendamento n. 6 – Limitazioni agli acquisti in privativa per i soggetti che non partecipano alle gare centralizzate

SI

All'articolo 15, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma 13 bis:

"I dispositivi medici o i farmaci che, nel corso di una gara espletata secondo la tipologia della procedura aperta, non sono stati offerti, pur possedendo i requisiti richiesti nel capitolato, non possono essere acquisiti dagli enti del servizio sanitario nazionale con la modalità della procedura negoziata nei due anni successivi alla data di aggiudicazione della procedura stessa. I dispositivi medici e i farmaci di nuova introduzione sul mercato, che non si configurano come affiancamenti o sostituzioni alle stesse condizioni economiche di quelli originariamente aggiudicati, passano essere acquisiti dalle aziende sanitarie soltanto previa formale approvazione da parte della direzione sanitaria e generale della azienda, sentita il parere del Collegio di Direzione ovvero delle competenti commissioni aziendali o regionali, ove esistenti."

*Angela Di Stefano
Claudio Fazzone*

Relazione

Nel settore dei dispositivi medici e dei farmaci si assiste a un fenomeno per cui le Aziende Sanitarie, pur aderendo formalmente a gare centralizzate, nella pratica fanno acquisti al di fuori delle gare, adducendo motivazioni cliniche che spesso non sono suffragate da solide basi scientifiche. Tali fenomeni comportano, oltre ad un aumento della spesa, anche il fatto che alcune imprese preferiscano non partecipare alle gare pubbliche, contando sulla possibilità di avere acquisti diretti da parte delle AS. Il presente emendamento è finalizzato a contenere il fenomeno in questione.

15.124

A.S. 3396

Art. 15

Dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

"13-bis. I dispositivi medici o i farmaci che, nel corso di una gara espletata secondo la tipologia della procedura aperta, non sono stati offerti, pur possedendo i requisiti richiesti nel capitolato, non possono essere acquisiti dagli enti del servizio sanitario nazionale con la modalità della procedura negoziata nei due anni successivi alla data di aggiudicazione della procedura stessa. I dispositivi medici e i farmaci di nuova introduzione sul mercato, che non si configurano come affiancamenti o sostituzioni alle stesse condizioni economiche di quelli originariamente aggiudicati, possono essere acquisiti dalle aziende sanitarie soltanto previa formale approvazione da parte della direzione sanitaria e generale della azienda, sentito il parere del Collegio di Direzione ovvero delle competenti commissioni aziendali o regionali, ove esistenti."

COSENTINO

Cosentino

15.125

ARTICOLO 15

All'articolo 15, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma 13 bis:

"I dispositivi medici o i farmaci che, nel corso di una gara espletata secondo la tipologia della procedura aperta, non sono stati offerti, pur possedendo i requisiti richiesti nel capitolato, non possono essere acquisiti dagli enti del servizio sanitario nazionale con la modalità della procedura negoziata nei due anni successivi alla data di aggiudicazione della procedura stessa. I dispositivi medici e i farmaci di nuova introduzione sul mercato, che non si configurano come affiancamenti o sostituzioni alle stesse condizioni economiche di quelli originariamente aggiudicati, possono essere acquisiti dalle aziende sanitarie soltanto previa formale approvazione da parte della direzione sanitaria e generale della azienda, sentito il parere del Collegio di Direzione ovvero delle competenti commissioni aziendali o regionali, ove esistenti."

GRANZIO
TANCREDI

LATRONICO

MAZZARACCHIO

AREI
TOFANI

Cerchi
otifi.



15.126

A.S. 3396

Art. 15

Dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

“13 bis. Qualora, per motivi non imputabili alla regione o alle aziende ed enti del Servizio Sanitario regionale, quali l’insorgenza di contenzioso ad iniziativa delle ditte appaltatrici, non vengano raggiunti gli obiettivi di risparmio indicati all’articolo 15, comma 22, saranno attivate misure compensative a carico del bilancio dello Stato.”

COSENTINO

Cosentino

15.127

ARTICOLO 15

All'articolo 15, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma 13 bis:

"13 bis. Qualora, per motivi non imputabili alla regione o alle aziende ed enti del Servizio Sanitario regionale, quali l'insorgenza di contenzioso ad iniziativa delle ditte oppolatrici, non vengano raggiunti gli obiettivi di risparmio indicati all'articolo 15, comma 22, saranno attivate misure compensative a carico del bilancio dello Stato."

Le Bonnozio D. P. U.
TANCREDI *[Signature]*

LATRONICO

MAZZARACCHIO

Costa Ceuth
TOPANI *[Signature]*



15.128

EMENDAMENTO

Art. 15.

Al comma 14, sostituire le parole “A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012” con le seguenti parole “All'ammontare delle risorse complessivamente destinate” e sostituire la parola “fissa” con le parole “media di sistema”.

Sen Enzo Ghigo



15.129


AS 3396


EMENDAMENTO


Art. 15

Al comma 14, primo periodo, dopo la parola "ospedaliera" aggiungere le seguenti "per acuti".

- Conseguentemente le cifre "0,5", "1" e "2" sono rispettivamente sostituite con le seguenti "0,6", "1,2" e "2,4".

SEN. 
ANNA VENTURI

SEN. 
PAOLO TANCREDI

SEN. 
SILVIA USCIANI

15.130

Senato Della Repubblica

S.3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Al testo del decreto

All'articolo 15, comma 14, sono apportare le seguenti modificazioni:

- al secondo periodo le parole "aggiuntiva rispetto alle" sono sostituite dalle seguenti: "comprehensive delle".

 (SARRO)

15.131

DISEGNO DI LEGGE N. 3396

Emendamento al testo del decreto-legge

Art. 15

Al rigo 12^a del comma 14 dopo la parola "Bolzano" aggiungere:

"se inferiori".

(TEDESCO) L. Tedesco

15.132

A.S. 3396
Emendamento
Art. 15

Al comma 14, penultimo periodo, dopo le parole: «della spesa sanitaria» inserire le seguenti: «, che devono essere pubblicati nei rispettivi Bollettini Ufficiali».

COSENTINO, BOSONE, BASSOLI,




15.133

A.S. 3396
Emendamento
Art. 15

Al comma 14, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le regioni, allo scopo di favorire la riorganizzazione dei servizi a livello territoriale, riconoscono le Reti di imprese, costituite ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e 4-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, modificata e integrata dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, dell'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 45 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, che erogano prestazioni e servizi di assistenza sociale, di specialistica ambulatoriale e di degenza, e le cui imprese dispongono dei titoli autorizzativi e di accreditamento fissati dalla normativa regionale.»

COSENTINO, BOSONE, BASSOLI,




15.134

Emendamento

All'articolo 15, dopo il comma 14, inserire- comma15- *“ al fine di realizzare gli obiettivi di risparmio della spesa pubblica e di semplificazione delle procedure per il rilascio di nulla-osta e pareri, a decorrere dal primo gennaio 2013, all'interno dei perimetri dei Parchi Nazionali, in cui siano vigenti i Piani dei Parchi di cui all'art. 12, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il nulla-osta previsto dal successivo articolo 13 della stessa legge, assorbe e sostituisce a tutti gli effetti di legge, l' autorizzazione prevista dall'art. 146, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni , e quelle previste dall'art. 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, così come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120”.*

Paolo Tancredi



15.135

Senato Della Repubblica

S.3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Al testo del decreto

All'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

- I commi 15, 16, 17, 18 e 19 sono abrogati

Carlucci (SARRO)

15.136

EMENDAMENTO

ART. 15

Al comma 15, premettere le seguenti parole: "Per il triennio 2013-2014,".

GRAMAZIO

CALIGIURI

PARAVIA

FASANO

TOTARO

[Handwritten signatures for Gramazio, Caligiuri, Paravia, Fasano, and Totaro]



19.137

AS 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Articolo 15.

(Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica)

al comma 15 all'inizio inserire le parole "per il biennio 2013-2014"

Vaccari
Aderenti
Rizzi

*Vaccari
Aderenti
Rizzi*

15.138

Senato Della Repubblica

S.3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Al testo del decreto

All'articolo 15, comma 15, sono apportare le seguenti modificazioni:

- All'inizio del primo periodo aggiungere: "Per il biennio 2013-2014".

Conferma (ARRO)

15.139

A.S. 3396
Emendamento
Art. 15

Al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:

- a) premettere le seguenti parole "Per il biennio 2013-2014,";
- b) sostituire le parole "30 giorni" con le seguenti "90 giorni";
- c) sopprimere la parola "disponibili".

Conseguentemente, al comma 16, sostituire le parole "2012-2014" con le seguenti "2013-2014".

COSENTINO, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, GRANAIOLA, MARINO
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI, ANTEZZA



15.140

15.141

Senato Della Repubblica

S.3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Al testo del decreto

All'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

15. In deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, determina le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere, nei tre anni successivi, alle strutture accreditate, di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992. Ai fini del calcolo delle tariffe può tenersi conto dei tariffari regionali approvati all'esito di attività istruttorie che diano conto di ciascun fattore di costo utilizzato o che risultino coerenti con il criterio di soglia minima di efficienza di cui all'articolo 8-quater, comma 3, lettera b), del decreto n. 502 del 1992, come individuato nell'accordo sancito il 23 marzo 2011 tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio".

b) dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti:

17-bis. A partire dal 1 gennaio 2015, l'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali è effettuato con le modalità di cui all'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

17-ter. All'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali si procede con cadenza triennale.

Carlo Laro (JARRO)


A.S.3396

Emendamento all'articolo 15

Al comma 15, sostituire le parole “ con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” con le seguenti:

“ sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro il 15 settembre 2012”.

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'P' followed by a long horizontal stroke.

15.142

A.S. 3396

EMENDAMENTO

ART. 15

Al comma 15 sostituire le parole "entro 30 giorni" con le seguenti: "entro 90 giorni".

Sen. Galipò

Sen. Gustavino

15.143

EMENDAMENTO

ART. 15

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: "30 giorni" con le seguenti: "90 giorni".

GRAMAZIO *[Signature]*
CALIGIURI *[Signature]*
PARAVIA *[Signature]*
FASANO *[Signature]*
TOTARO *[Signature]*



15.144

Senato Della Repubblica

S.3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Al testo del decreto

All'articolo 15, comma 15, sono apportare le seguenti modificazioni:

- le parole "30 giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"90 giorni".

caldo (SARRO)

15.145

Senato Della Repubblica

S.3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Al testo del decreto

All'articolo 15, comma 15, sono apportare le seguenti modificazioni:

- le parole "sulla base dei dati di costo disponibili" sono sostituite dalle seguenti:

"sulla base dei dati di costo rilevati su di un campione di strutture sanitarie private accreditate, le cui dimensioni siano coerenti con il criterio di soglia minima di efficienza, come individuato nell'accordo sancito il 23 marzo 2011 tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio".

Sarro (SARRO)

15.196

EMENDAMENTO AS 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Articolo 15.

(Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica)

Al comma 15 sostituire le parole "dati di costo disponibili e" con:

"dati di costo e"

15.147

Vaccari
Aderenti
Rizzi

Vaccari
Aderenti
Rizzi

EMENDAMENTO

ART. 15

Al comma 15, dopo le parole: "sulla base dei dati di costo" sopprimere la seguente: "disponibili".

GRAMAZIO

CALIGIURI

PARAVIA

FASANO

TOTARO

[Handwritten signatures of Gramazio, Caligiuri, Paravia, Fasano, and Totaro]



15.148

A.S. 3396

EMENDAMENTO

ART. 15

Al comma 15 sopprimere la parola "disponibili".

Sen. Galiofo

Sen. Gustavino

15.149

Senato Della Repubblica

S.3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Al testo del decreto

All'articolo 15, comma 15, sono apportare le seguenti modificazioni:

- nel quintultimo rigo cancellare la parola "disponibili".


Carbone (SARRO)

15.150

Emendamento

All'articolo 15, dopo il comma 15 inserire : ” *al fine di realizzare gli obiettivi di risparmio della spesa pubblica e per garantire l'unitarietà e l'efficienza dell'azione amministrativa per il perseguimento delle politiche di tutela nei parchi nazionali, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la gestione delle Riserve naturali dello Stato di qualunque tipologia o specie, ricomprese in tutto o in parte all'interno del perimetro dei Parchi Nazionali contemplata dall'articolo 31, comma 3, legge 6 dicembre 1991, n. 394, così come modificato dall'art. 2, comma 34, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e dall'articolo 4, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è attribuita alla competenza esclusiva degli Enti Parco. Dalla stessa data le disposizioni normative richiamate nel presente comma sono abrogate. Il permanere oltre tale data di gestioni diverse da quelle dell'Ente Parco che determinano spese a carico della finanza pubblica è fonte di responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti responsabili* ”.

Paolo Tancredi



15.151

EMENDAMENTO

ART. 15

Al comma 16, sostituire le parole: "per gli anni 2012-2014" con le seguenti: "per gli anni 2013-2014".

GRAMAZIO

CALIGIURI

PARAVIA

FASANO

TOTARO

[Handwritten signatures of Gramazio, Caligiuri, Paravia, Fasano, and Totaro]



15.152

Senato Della Repubblica

S.3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Al testo del decreto

All'articolo 15, comma 16, sono apportare le seguenti modificazioni:

- le parole "2012-2014" sono sostituite dalle seguenti:

"2013 2014".

Conobano (LARO)

15.153

A.S. 3396

EMENDAMENTO

Art. 15

Al comma 17 sostituire il primo periodo con il seguente: "Gli importi tariffari, stabiliti dalle singole regioni che sia superiori alle tariffe massime dovranno essere adeguati alle tariffe stesse".

Vincenzo De Luca

De Luca

15.154

EMENDAMENTO

ART. 15

Sopprimere il comma 20

SEN. D'AMBROSIO LETTIERI

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
FRANCEDI



15.155



EMENDAMENTO

ART. 15

Sostituire il comma 20 con il seguente:

"Alle regioni che raggiungono l'equilibrio economico previsto dal piano di rientro, l'attribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, già previste a legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano avviene a far data dal 1° gennaio 2015."

SEN. D'AMBROSIO, LETTIERI



15.156

A.S. 3396

Emendamento

Art. 15

Sostituire il comma 20 con il seguente:

“20. Alle regioni che raggiungono l’equilibrio economico previsto dal piano di rientro, l’attribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, già previste a legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione del piano avviene a far data dal 1° gennaio 2015.”

LATORRE

Latorre

15.157

EMENDAMENTO

Art. 15.

Il comma 21 è sostituito dal seguente:

- Comma 21

Il comma 3 dell' articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è sostituito dai seguenti:

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

3 - bis . Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della citata legge n. 191 del 2009. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, limitatamente agli anni 2013 e 2014, la regione è considerata adempiente ove abbia conseguito l'equilibrio economico ed abbia altresì assicurato il contenimento delle spese complessive di personale per un importo non inferiore a quello risultante dall'applicazione della percentuale di cui al medesimo comma 71, rispettivamente, nella misura di un terzo della stessa per l'anno 2013 e di due terzi per l'anno 2014.

3 - ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari a ai Programmi operativi di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.

Sen Enzo Ghigo



15.158

(A.S. 3396)

ALL'ARTICOLO 15

Dopo il comma 21 inserire il seguente:

"21 bis. Le regioni e province autonome, che non partecipano alla ripartizione del fondo sanitario nazionale, provvedono alle finalita' indicate nei commi da 12 a 21 con proprie autonome disposizioni normative.".

MOLINARI



15.159

A.S. 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini

EMENDAMENTI IN COMMISSIONE

Art. 15


Al comma 22, sostituire le parole che vanno da " Le predette riduzioni" sino alle
parole "da recepire" con le seguenti:

"Le predette riduzioni sono ripartite fra le regioni che partecipano alla ripartizione del
fondo sanitario nazionale secondo criteri e modalità proposti in sede di auto
coordinamento dalle regioni medesime, da recepire "


Sen. Peterlini 

Sen. Thaler 

Sen. Pinzger 

Sen. Fosson 

Sen. Divina 

Sen. Pittoni 

15.160

EMENDAMENTO

15.161

ART. 15

Al comma 22, secondo periodo, sostituire le parole "e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autoordinamento delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime" con le seguenti:

"e le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano che partecipano alla ripartizione del fondo sanitario nazionale, secondo criteri e modalità proposti in sede di autoordinamento dalle predette regioni";"

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: "700" con la parola: "640" e all'articolo 24, aggiungere dopo il comma 2, il seguente:

"2.bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto legge, a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante riduzione pari a 60 milioni di euro delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri."

Ferruccio Soro (SARO)

Chiodini (COLINARI)

~~Lin (ZAVI)~~
~~Capulas (LENNA)~~

Luca (SANTINI)
Pietro (PETELINI)

G. Piranesi (PIRANESI)

~~Carlo (PEBOLER)~~
FERTOLDI
Blazina (BLAZINA)

Maier (THALER)

Frederico (SANTA)
Tonini (TONINI)

P. Meyer (PINTER)

Fassola (F. V.)

M. (MORIS)

AL. (CARRAS)

MOTIVAZIONI

L'articolo 15 prevede risparmi in materia di sanità per 900 milioni nel 2012, 1.800 nel 2013 e 2.000 dal 2014 in poi. Devono essere raggiunti, pro quota, anche dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome. L'emendamento è finalizzato a permettere alle realtà a statuto speciale, proprio perché dotate di maggiore autonomia, di raggiungere l'obiettivo senza essere costrette a seguire forzatamente quanto previsto dall'articolo stesso.


15.161

Emendamento

Articolo 15

Al comma 22 dopo le parole «Le predette riduzioni sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «tenendo conto per ogni singola voce dello scostamento rispetto ai tetti previsti nei commi precedenti del presente articolo e secondo ulteriori criteri e modalità» e sopprimere nel medesimo comma le parole «secondo criteri e modalità»

Motivazione: Benché l'articolo preveda che le riduzioni al Fabbisogno del servizio sanitario nazionale siano ridiscusse, nell'ambito della Conferenza Stato Regioni, si ritiene utile prevedere nel provvedimento ulteriori criteri nella ripartizione delle risorse

CALABRO 
TOMASSINI

AS. 162

A.S. 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

~~EMENDAMENTI IN COMMISSIONE~~


Art. 15


Al comma 22, sopprimere le parole che vanno da " Qualora non intervenga la predetta proposta" fino alla fine del comma.


Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:


"1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, comma 22, si provvede mediante le risorse destinate al programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U nazionale, che è annullato, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2012, 390 milioni di euro per l'anno 2013, e in 390 milioni di euro l'anno 2014."

Sen. Petrelli 

Sen. Thaler 

Sen. Pinzger 

Sen. Fosson 

Sen. Divina 

Sen. Pittoni 

15.163

A.S. 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

EMENDAMENTI IN COMMISSIONE

Art. 15

Al comma 22, sopprimere il periodo che va dalle parole " Qualora non intervenga la predetta proposta" sino alle parole "dalla normativa vigente".

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 15 si provvede mediante le risorse destinate al programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U nazionale, che è annullato, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2012, 390 milioni di euro per l'anno 2013, e in 390 milioni di euro l'anno 2014. "


Sen. Peterlini 

Sen. Thaler 

Sen. Pinzger 

Sen. Fosson 

Sen. Divina 

Sen. Pittoni 

15.164

Emendamento all'articolo 15

Sostituire il comma 24 con il seguente:

“24. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, relative al triennio 2010-2012, sono confermate per il triennio 2013-2015. Limitatamente agli anni 2012 e 2013, al fine di agevolare l'applicazione delle misure di cui al comma 13, lettera a) del presente articolo, le anticipazioni di cui alla lettera b) del medesimo articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, possono essere incrementate di un ulteriore importo, pari al 2% delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta, da erogarsi in un'unica soluzione, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, su richiesta della regione interessata, corredata da un programma di accelerazione dei pagamenti ai fornitori.

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Bosone' written in a cursive style.


15.165

Emendamento all'articolo 15

All'articolo 15, dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

“ 25-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91, le Regioni effettuano, entro il **28 febbraio 2013**, una ulteriore verifica del rispetto da parte dei centri identificati ai sensi del comma 1 del predetto articolo, ad eccezione dei soli centri che svolgono esclusivamente l'attività pediatrica, degli standard minimi stabiliti con accordo sancito **entro il 31 dicembre 2012**, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e adottando i conseguenti provvedimenti. Per la verifica di cui al presente comma , sono considerati i trapianti di fegato e rene, riguardanti soggetti adulti e pediatrici, da donatore vivente e da cadavere.”.

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO
IGNAZIO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI



15.166

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 15

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

"25-bis. Ai fini della attivazione dei programmi nazionali di valutazione sulla applicazione delle norme di cui alla presente legge, il Ministero della Salute, provvede alla modifica ed integrazione di tutti i sistemi informativi del SSN, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, ed alla interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi informativi su base individuale. Il complesso delle informazioni e dei dati individuali così ottenuti è reso disponibile per le attività di valutazione esclusivamente in forma anonima ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il Ministero della Salute, con programmi adottati previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, affida ad Agenas lo svolgimento delle funzioni di valutazione di efficacia delle attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione del SSN. A tal fine Agenas accede, in tutte le fasi della loro gestione, ai sistemi informativi interconnessi del SSN di cui al presente comma, in modalità anonima".

Sen. Galante

Sen. Gustavino

15.167

EMENDAMENTO

ART. 15

Aggiungere in fine il seguente comma:

"25-bis. Il numero dei revisori dei conti nelle aziende ospedaliere e aziende sanitarie locali, è di tre effettivi e due supplenti, tutti nominati dalla Regione. La presente disposizione rappresenta principio di coordinamento della finanza pubblica."

MANTOVANI

SERAFINI G.

GARAVAGLIA M.

[Handwritten signatures and initials]



15.168

**EMENDAMENTO
A.S.3396**

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

All'articolo 15 aggiungere infine il seguente comma:

25 bis. In relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012.

Sen. Garavaglia
Sen. Aderenti
Sen. Boldi
Sen. Rizzi

15.169

A.S. 3996
Emendamento
Art. 15

Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:

"25-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

«Il Commissario provvede, entro il 30 novembre 2012, allo sviluppo del sistema a rete delle centrali regionali di acquisto di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»"

MARINO IGNAZIO, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO,
GRANAIOLA, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ma' followed by a flourish.

15.170

AS 3396


EMENDAMENTO

Art. 15

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-bis. Al comma 86 dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'accertato verificarsi per due esercizi consecutivi del raggiungimento degli obiettivi finanziari del piano di rientro, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio regionale, comporta l'abrogazione delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.311"».

MASCITELLI



A.S. 3396
Emendamenti
Art. 15

Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:

"25-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla lettera a), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", nonché la pubblicazione sul sito *web* dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi."

MARINO IGNAZIO, COSENTINO, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE,
GRANAIOLA, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

Marino

15.172

AS. 3396

Emendamento

Art. 15

Alla fine aggiungere il seguente comma:

«All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 sono aggiunti i seguenti commi: «2 bis. Il superamento del computo massimo dei termini procedurali previsti dal comma precedente senza che sia stato emesso il provvedimento finale determina l'accoglimento della domanda di cui all'articolo 2 e il conseguente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, anche nei casi previsti dall'articolo 3.»; «6. I termini procedurali per il compimento degli atti di competenza dell'amministrazione previsti dal presente regolamento sono perentori. Il superamento di detti termini costituisce fatto illecito sanzionabile a norma dell'articolo 328, comma primo, del codice penale. Il responsabile che abbia provocato col proprio fatto illecito, colposo o doloso, un danno ingiusto è obbligato a risarcire il danneggiato.».

I risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato.»

Perduca Poretti





Perduca

15.173

100 me

Emendamento AS 3396

All'articolo 15, è infine aggiunto il seguente: All'articolo 7-bis del D.L. 52/2012, in modifica all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, al primo periodo, dopo le parole "*una rinegoziazione dei contratti*", sono aggiunte le parole "*compresi quelli di project financing*".

Sen Garavaglia 
Sen. Vaccari 
Sen. Franco 
Sen. Montani 

15.174

Emendamento Disegno di Legge A.S. n.3396

Dopo l'art. 15 è inserito il seguente: 15-bis

1. All'art. 122, primo comma, del Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Nel mese di gennaio di ogni anno ciascuna impresa farmaceutica deve comunicare, su base regionale, all'AIFA il numero esatto dei sanitari visitati dai propri informatori scientifici nell'anno precedente, comprovato da una certificazione di conformità annuale effettuata da soggetti terzi idonei, che ne attesti il rispetto delle disposizioni di cui, in particolare, all'art. 119 primo comma del Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 e dell'articolo 11 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, specificando il numero medio di visite effettuate."

CURSI



Note:

Come noto la spesa farmaceutica territoriale complessiva a carico del SSN nel corso del 2011 ha avuto una diminuzione pari a **-1,6%** (dati OSMED) rispetto ai 2010 e ancora più marcata è la diminuzione di quella a carico del SSN pari a **-4,6%**.

A fronte di tale decremento però si è avuto un **aumento del consumo farmaceutico territoriale** di classe ASSN pari a circa lo **+0,7%** rispetto all'anno precedente.

Il contenimento pertanto non è stato determinato dalla diminuzione delle prescrizioni e/o di prodotti ad alto costo bensì dalla **contribuzione dei cittadini stessi già gravati di pesanti oneri dovuti alla crisi**.

Parallelamente l'incremento per i cittadini è stato di:

- i. spesa privata di farmaci in **classe A** pari al **21%** (circa un miliardo interamente pagato dai cittadini)
- ii. Della quota contributiva mediante ticket **+34%**

L'emendamento apporterebbe un cambiamento sulla maggiore efficacia delle disposizioni vigenti sui limiti alle visite effettuabili garantendo una maggiore trasparenza e prevenendo possibili distorsioni al sistema, il tutto si potrebbe trasformare in una ipotesi di riduzione strutturale di circa **500/800 milioni** anno.



15.0.1

AS 3396

EMENDAMENTO


Dopo l'art. 15, inserire il seguente


"ART. 15-bis. (*Ricetta medica digitale*)


1. In attuazione di quanto previsto dal comma 16 dell'art. 2 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, a partire dal 1 gennaio 2013 i medici o le strutture sanitarie effettuano prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica a carico del SSN esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità di cui al D.M. 2 novembre 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della salute.

2. Per adempiere a quanto previsto al precedente comma 1, i soggetti prescrittori si avvalgono dei sistemi di accoglienza centrale di cui al DPCM 26 marzo 2008 ovvero, laddove possibile, delle infrastrutture regionali esistenti.

3. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi."


SEN. ANNA BONFRISCO


SEN. PAOLO TANCREDI

SEN. SIMONA VICARI


~~15.0.2~~
15.0.2

EMENDAMENTO

Art. 15

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente articolo:

Art. 15-bis


(Prescrizioni mediche per dosi e non per confezioni)

1. Al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco, anche a tutela del consumatore, nonché al fine di efficientare la spesa farmaceutica pubblica, il Ministro della Salute, con proprio decreto da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'AIFA, stabilisce modalità di distribuzione dei farmaci diverse dalla scatola preconfezionata al fine di rendere le dosi distribuite e vendute il più possibile corrispondenti a quelle effettivamente indicate dal medico nella ricetta.

2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 confluiscono totalmente nel Fondo per la famiglia istituito a decorrere dall'anno 2012 e possono essere utilizzati esclusivamente a copertura di sgravi fiscali a favore delle famiglie. La determinazione delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui al presente comma è stabilita annualmente con decreto del ministro dell'economia e delle finanze.

BALDASSARRI, RUTELLI, D'ALIA, DE ANGELIS, AMATO, ~~ANDREOTTI~~, BAIO, BRUNO, CONTINI, DE LUCA, DEL PENNINO, DI GIACOMO, DIGILIO, ~~EMILIO~~, FERRARA, ~~FISTAROL~~, FLERES, FOSSON, GALIOTO, GIAI, GUSTAVINO, LEDDI, MILANA, MOLINARI, MUSSO, OLIVA, PALMIZIO, ~~PETERLINI~~, ~~PINZGER~~, PISTORIO, RUSSO, SARBATI, SERRA, STRANO, ~~TRADER AUSSERINGER~~, VALDITARA, VALENTINO, VALENTINO, ~~VIZZINI~~ ^{FIGLIAR}

FISTAROL



15.0.3

A.S. 3396

Emendamento


Articolo 15

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15 bis

Al comma 2 ter dell'articolo 3 del D. lgs. 31 marzo 1998, n.109, le parole <e di evidenziare la situazione economica del solo assistito> sono soppresse.

Marco Stradiotto



15.0.4

a.s. 3396
Emendamento
Art. 15

15.0.5

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis
(Istituzione dell'Ufficio del Garante
della salute)

1. È istituito l'Ufficio del Garante della salute, di seguito denominato «Ufficio».
2. Il direttore dell'Ufficio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito di una terna di esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, proposta dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Ministro della salute. Il direttore è assunto con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta.
3. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s), di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, è soppressa. I compiti e le funzioni, nonché le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Age.na.s sono, rispettivamente, attribuiti e trasferite all'Ufficio.
4. Gli organi dell'Age.na.s rimangono in carica il tempo necessario al fine di gestire il trasferimento delle funzioni e, comunque, non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'Ufficio, oltre a svolgere i compiti e le funzioni già propri dell'Age.na.s:
 - a) promuove a livello nazionale le politiche e le strategie per la valutazione della qualità, della sicurezza e degli esiti delle cure;
 - b) definisce a livello centrale i principi e le politiche nazionali finalizzate a coordinare gli interventi connessi alla sicurezza del paziente, riducendo il rischio e migliorando la qualità delle cure;
 - c) fornisce rapporti, pubblicati nel proprio sito *internet*, sullo stato di attuazione delle attività relative agli interventi di sua competenza;
 - d) costituisce l'organo di riferimento e di coordinamento nazionale per la verifica delle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale.
6. Ai fini di cui al comma 5, l'Ufficio:
 - a) valuta l'impatto sanitario ed economico dei dispositivi medici e di tutte le tecnologie sanitarie;
 - b) valuta, applicando gli *standard* di prodotto e i programmi di confronto (*benchmarking*) definiti nell'ambito dell'Unione europea, l'esito delle cure, a livello nazionale e regionale, tra istituti di cura omogenei per categoria, con particolare riferimento alle attività cliniche cui più facilmente è applicabile tale metodologia. L'Ufficio provvede inoltre alla individuazione delle modalità di divulgazione dei risultati delle valutazioni di esito di cui alla presente lettera;
 - c) promuove campagne di informazione e di monitoraggio con riferimento ai programmi di cui alle lettere a) e b), anche al fine della diffusione delle buone pratiche per la sicurezza e della pubblicizzazione dei risultati delle valutazioni di esito;

d) provvede all'istruzione di procedimenti di verifica per singoli casi o situazioni in cui vengano segnalate ipotesi di carenza o inadeguatezza delle prestazioni sanitarie e può sospendere i relativi servizi ed attività cliniche fino alla loro messa in sicurezza.

MARINO IGNAZIO



15.0.5

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO ALL'ARTICOLO..15

A.S. 3396 (Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini").

Dopo l'articolo 15 del disegno di legge A.S. 3396 è inserito il seguente:

"Art. 15 - bis

(Modifica al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES")

1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 10 del d.lgs. 368/2001 è inserito il seguente:

"4 ter. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4 bis, del presente decreto."

Relazione illustrativa

La necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e dei livelli essenziali di assistenza richiede un frequente ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato che vengono sottoscritti dagli enti del servizio sanitario per esigenze temporanee o eccezionali di sostituzione del personale a tempo indeterminato assente, nonché per fare fronte a contingenze emergenziali che determinano un innalzamento della domanda di assistenza da parte dei cittadini. Si tratta di garantire continuità nell'erogazione di un servizio pubblico essenziale legato alla tutela del diritto alla salute dei cittadini.

Data la rilevanza e l'elevata professionalità richiesta ai lavoratori di settore, presupposti di cui tenere conto per favorire un migliore livello delle prestazioni sanitarie, è importante utilizzare personale esperto e dotato di adeguati percorsi professionali. L'erogazione e la qualità del servizio sono meglio realizzate con la sottoscrizione, il rinnovo o la proroga di contratti con soggetti che sono stati già titolari di precedenti rapporti di lavoro in quanto già selezionati sulla base di specifici requisiti.

Gli aspetti descritti costituiscono cause oggettive di ricorso ai contratti a tempo determinato che ne giustificano l'utilizzo in deroga ai limiti temporali previsti dalla normativa in materia, in conformità alle disposizioni di diritto comunitario che individuano proprio nelle cause oggettive il presupposto per escludere che vi sia abuso o cattivo utilizzo di tale tipologia contrattuale.

La disposizione non determina oneri per la finanza pubblica in quanto il ricorso a tali forme di lavoro flessibile è consentito nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.

15.0.6


Sen. Angelo Maria Cicolani

A.S. 3396

Emendamento

Art.16

15 bis

All'articolo 16, premettere il seguente:

Art. 016

(Revisione della spesa pubblica nelle Regioni e negli enti locali)

1. Ferme restando le disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti locali di cui all'articolo 16, ai fini dell'attuazione degli articoli 1, 1-bis, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, il Governo, entro il 31 dicembre 2012, di concerto con le regioni e i Comuni, sentito il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, predispone un programma contenente le linee generali e i criteri per la riorganizzazione della spesa pubblica nelle regioni e negli enti locali, nel quale sono indicati i possibili interventi e le misure da adottare da parte di Regioni ed enti locali per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Le Regioni e i Comuni, in attuazione del programma e tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge, individuano, anche attraverso la comparazione di costi e risultati, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, nonché le possibili duplicazioni di strutture, al fine di implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare. Al programma sono associati gli obiettivi di razionalizzazione e riduzione della spesa da parte di Regioni ed enti locali. I risparmi conseguiti dalle Regioni e dagli enti locali in attuazione del presente articolo concorrono, in ragione di anno, alla compensazione delle riduzioni della spesa di cui all'articolo 16.

AGOSTINI, LEGNINI, MERCATALI

Agostini

15.0.7

EMENDAMENTI AS.3396

16.1

Art.16

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere i seguenti:

Art.23-bis. (Aumento delle aliquote delle rendite finanziarie) - 1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 23 per cento".

Art.23-ter (Tassazione separata sull'attività di trading con aliquota del 35 per cento della gestione delle attività finanziarie detenute per negoziazione da soggetti esercenti attività bancaria).

1. Dopo l'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 94-bis. — (Tassazione separata del risultato complessivo netto della gestione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione). — 1. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, il risultato complessivo netto derivante dalla gestione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, diverse dai titoli di debito, dalle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio e dai finanziamenti, è soggetto a tassazione separata con aliquota del 35 per cento.

2. Il risultato complessivo netto di cui al comma 1 è determinato, in ciascun periodo d'imposta, sottraendo dai componenti positivi derivanti dalla valutazione o dal realizzo delle attività finanziarie di cui al medesimo comma 1 i componenti negativi derivanti dalla valutazione o dal realizzo delle medesime attività.

3. La perdita di un periodo d'imposta, determinata come disposto al comma 2, può essere computata in diminuzione del risultato complessivo netto dei periodi d'imposta successivi, comunque non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel medesimo risultato di ciascuno di essi».

2. Al comma 7 dell'articolo 172 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ai fini della quantificazione delle perdite riportabili, cui si applicano le disposizioni del presente comma, si assume la differenza negativa derivante dalla somma algebrica del risultato determinato ai sensi dell'articolo 94-bis e di quello determinato ai sensi degli articoli 81 e seguenti».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2.

Art. 23-quater (Applicazione di un'imposta di bollo sulle transazioni finanziarie).

1. Le transazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, concluse nel territorio dello Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per il tramite delle banche e delle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del testo unico

16.1

di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono soggette all'imposta di bollo.

2. L'imposta di bollo è determinata applicando l'aliquota dell'1,5 per mille sul valore delle transazioni di cui al comma 1 al momento della conclusione delle stesse.

3. Sono considerati strumenti finanziari, ai fini dell'applicazione del comma 1 del presente articolo, gli strumenti individuati dall'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché ogni altro titolo o contratto di natura finanziaria.

4. Sono obbligati al versamento dell'imposta di bollo i soggetti individuati al comma 1 per i contratti conclusi mediante il loro intervento. È fatto divieto ai medesimi soggetti di traslare l'onere dell'imposta.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di bollo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti gli adempimenti e le modalità per il versamento dell'imposta di bollo delle transazioni aventi ad oggetto alcuni strumenti finanziari."

Art. 23-quinquies - (Contributo di solidarietà dei soggetti che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero).

1. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, di un contributo di solidarietà pari al 15 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2010. La predetta aliquota si applica sulla stessa base imponibile determinata ai fini dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

2. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo. Per quanto non espressamente disposto si rinvia, ove compatibile, alla disciplina prevista in attuazione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

Art. 23-sexies - (Inserimento delle stock option ed emolumenti variabili nella base imponibile dell'IRPEF).

1. I compensi derivanti da forme di remunerazione operate sotto forma di *bonus* e *stock option* attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nonché ai titolari di contratti di lavoro a progetto costituiscono parte integrante della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) prevista dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce le modalità di attuazione del comma 1.

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

A.S. 3396

Emendamento

Art. 16

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: "Nel limite di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario sono ridotte, fino a concorrenza dei predetti importi e secondo l'ordine di priorità di seguito indicato, le seguenti risorse:

- 1) le risorse rivenienti dalle compensazioni previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 con esclusione quelle riferite alla lettera d), comma 1, articolo 1 del predetto decreto legislativo 56 del 2000, per le quali rimangono in vigore i meccanismi previsti dall'articolo 2 e dall'articolo 6 del decreto legislativo medesimo;
- 2) le risorse di cui all'articolo 12, comma 11-septies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 destinate al rimborso dell'onere sostenuto dalle regioni a statuto ordinario per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai contratti di servizio del trasporto pubblico locale ferroviario;
- 3) le risorse di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111."

Conseguentemente, al terzo periodo, aggiungere infine, le seguenti parole:

“, previa omogeneizzazione delle spese in relazione agli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, agli interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 ed alle modalità di contabilizzazione delle spese dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale”.

LATORRE, MERCATALI, LEGNINI

Latorre

16.2

A.S. 3396

Emendamento

Art. 16

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: “Nel limite di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario sono ridotte, fino a concorrenza dei predetti importi e secondo l'ordine di priorità di seguito indicato, le seguenti risorse:

- 1) le risorse rivenienti dalle compensazioni previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 con esclusione quelle riferite alla lettera d), comma 1, articolo 1 del predetto decreto legislativo 56 del 2000, per le quali rimangono in vigore i meccanismi previsti dall'articolo 2 e dall'articolo 6 del decreto legislativo medesimo;
- 2) le risorse di cui all'articolo 12, comma 11-septies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 destinate al rimborso dell'onere sostenuto dalle regioni a statuto ordinario per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai contratti di servizio del trasporto pubblico locale ferroviario;
- 3) le risorse di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111.”

Conseguentemente, al terzo periodo, aggiungere infine, le seguenti parole:

“In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione sulla base del criterio utilizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011.”

LATORRE, MERCATALI, LEGNINI

datome

16.3

A.S. 3396

Emendamento

Articolo 16

Al comma 2 dopo le parole "*Servizio Sanitario Nazionale*" inserire le seguenti "*e del trasporto pubblico locale anche ferroviario*"

FILIPPI Marco

Filippi Marco

16.4

Emendamento all'articolo 16

All'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 2 dopo le parole “*Servizio Sanitario Nazionale*” inserire le seguenti “*e del trasporto pubblico locale anche ferroviario*”

Sen. Paolo TANCREDI



16.5

“Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”

Art. 16

Al comma 2 dopo le parole “*Servizio Sanitario Nazionale*” inserire le seguenti “*e del trasporto pubblico locale anche ferroviario*”

Galio
GALIO

16.6

EMENDAMENTO

Art. 16.

Al comma 2 dopo le parole "*Servizio Sanitario Nazionale*" sono inserite le seguenti: "*e del
Trasporto pubblico locale*".

Motivazione

In attesa della definizione delle modalità di realizzazione dell'efficientamento dei livelli di servizio del Trasporto pubblico locale, è opportuno garantire il finanziamento per onorare i contratti pluriennali già stipulati.

Sen Enzo Ghigo



16.7

Emendamento
Articolo 16

Al comma 2 dopo le parole "*Servizio Sanitario Nazionale*" aggiungere le seguenti: "*e del Trasporto pubblico locale*".

Sen. Valter ZANETTA



16.8

A.S. 3396

Emendamento

Art. 16

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: " 700 milioni di euro per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013" con le seguenti: " 350 milioni di euro per l'anno 2012 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013"

Conseguentemente,

- *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: " 2-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 175 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa"».*
- 2-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 comma 12, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'allegato 2 del medesimo articolo 7 comma 12, per un ammontare non inferiore a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.*

VITALI, AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, PEGORER, ADAMO, BASTICO,
CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, BOSONE

Vitali

16-9

A.S. 3396

Emendamento

Art. 16

Al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: << Le riduzioni da imputare a ciascuna regione sono determinate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione al totale delle spese correnti, escluse quelle relative alla funzione sanità e quelle per interessi passivi, sostenute nella media dell'ultimo quinquennio. Per le spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1 della legge n. 42 del 2009 per le quali i fabbisogni standard verranno determinati e impiegati nel fondo perequativo a favore delle regioni, la spesa corrispondente è sostituita dai rispettivi fabbisogni standard ai fini del meccanismo di riparto di cui al periodo precedente".

VITALI, AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro, SANNA, BERTUZZI

Vitali

16.10

A.S. 3396

Emendamento

Art. 16

Al comma 2, al terzo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: “, previa omogeneizzazione delle spese in relazione agli interventi cofinanziati dall’Unione Europea, agli interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 ed alle modalità di contabilizzazione delle spese dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale”.

LATORRE, MERCATALI, LEGNINI

Latorre

16.11

Emendamento n. 13 – Articolo 16 Riduzione della spesa degli enti territoriali

All'articolo 16, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 al terzo periodo, infine, sono aggiunte le seguenti parole:

" , previa omogeneizzazione delle spese in relazione agli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, agli interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 ed alle modalità di contabilizzazione delle spese dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale".

*Angelo Licchini
Claudio Fazzone*



Relazione

La vigente formulazione dell'art. 16 co. 2 del d. l. 95/2012, prevede una riduzione delle risorse dovute, a qualunque titolo, dallo Stato alle R.S.O. per 700 milioni di euro nell'anno 2012 e per 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Tale riduzione, in caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sarà ripartita tra le regioni in proporzione alle spese sostenute per i consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE.

L'applicazione di tale criterio sulla mera base delle spese risultanti dai dati SIOPE produce una distorta ripartizione della riduzione delle risorse tra le regioni in ragione delle diverse modalità di contabilizzazione delle spese relative ai contratti di servizio del trasporto pubblico locale da parte delle regioni e della incidenza, in particolare per le regioni meridionali, delle spese connesse agli interventi cofinanziati dalla Unione Europea ovvero finanziati con le risorse di cui al decreto legislativo 88/2011 ripartite per l'85% a favore delle Regioni meridionali e per il restante 15% alle altre regioni (articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto).

Di notevole impatto si palesa la differente modalità di contabilizzazione fra le varie regioni delle spese per i contratti di servizio dei trasporti. Talune regioni trasferiscono direttamente le somme alle aziende del settore attribuendo corrispondentemente il codice SIOPE compreso nei consumi intermedi. In questa eventualità l'incidenza di tale voce sul totale dei consumi intermedi è pari a circa 2/3. Altre regioni trasferiscono le somme attraverso gli enti locali attribuendo il codice SIOPE relativo ai trasferimenti correnti agli enti locali e quindi al di fuori dei consumi intermedi.

L'emendamento proposto impone la omogeneizzazione dei dati e all'esito di tale attività l'applicazione del criterio di riparto.

L'emendamento non ha effetto sui saldi di finanza pubblica.

16.12

AS 3396

EMENDAMENTO

All'articolo 16, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 al terzo periodo, infine, sono aggiunte le seguenti parole:

“, previa omogeneizzazione delle spese in relazione agli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, agli interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 ed alle modalità di contabilizzazione delle spese dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale”.

Sen. Galioto

16.13

A.S. 3396

Art. 16

Al comma 2, al terzo periodo, infine, sono aggiunte le seguenti parole:

“, previa omogeneizzazione delle spese in relazione agli interventi cofinanziati dall’Unione Europea, agli Interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 ed alle modalità di contabilizzazione delle spese dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblica locale”.

COSENTINO

Cosentino

16.14

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

Articolo 16

16.15

terzo periodo

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole:

“, previa omogeneizzazione delle spese in relazione agli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, agli interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 ed alle modalità di contabilizzazione delle spese dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale”.

TANCREM



GRAMAZIO
Cecilia
OT. J. ROFAM

Relazione


La vigente formulazione dell'art. 16 co. 2 del d. l. 95/2012, prevede una riduzione delle risorse dovute, a qualunque titolo, dallo Stato alle R.S.O. per 700 milioni di euro nell'anno 2012 e per 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Tale riduzione, in caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sarà ripartita tra le regioni in proporzione alle spese sostenute per i consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. L'applicazione di tale criterio sulla mera base delle spese risultanti dai dati SIOPE produce una distorta ripartizione della riduzione delle risorse tra le regioni in ragione delle diverse modalità di contabilizzazione delle spese relative ai contratti di servizio del trasporto pubblico locale da parte delle regioni e della incidenza, in particolare per le regioni meridionali, delle spese connesse agli interventi cofinanziati dalla Unione Europea ovvero finanziati con le risorse di cui al decreto legislativo 88/2011 ripartite per l'85% a favore delle Regioni meridionali e per il restante 15% alle altre regioni (articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto). Di notevole impatto si palesa la differente modalità di contabilizzazione fra le varie regioni delle spese per i contratti di servizio dei trasporti. Talune regioni trasferiscono direttamente le somme alle aziende del settore attribuendo corrispondentemente il codice SIOPE compreso nei consumi intermedi. In questa eventualità l'incidenza di tale voce sul totale dei consumi intermedi è pari a circa 2/3. Altre regioni trasferiscono le somme attraverso gli enti locali attribuendo il codice SIOPE relativo ai trasferimenti correnti agli enti locali e quindi al di fuori dei consumi intermedi. L'emendamento proposto impone la omogeneizzazione dei dati e all'esito di tale attività l'applicazione del criterio di riparto. L'emendamento non ha effetto sui saldi di finanza pubblica.

EMENDAMENTO al DDL Conversione Decreto Legge n. 95 del 2012

Al comma 2 dell'art. 16, dopo le parole "entro il 30 Settembre 2012.", inserire i seguenti periodi:

"A questo scopo, entro il 20 Agosto 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle analisi della spesa effettuata dal Commissario straordinario di cui all'art. 1 del Decreto Legge n. 52 del 2012, presenta una proposta di riduzioni da imputare a ciascuna regione. Nella elaborazione di questa proposta il Ministro rende in ogni caso espliciti i criteri, le modalità di calcolo e i parametri assunti a base della definizione del valore mediano di spesa utilizzato per definire gli eccessi di spesa ipotizzati, così da favorire la presentazione, da parte di ogni singola Regione e Provincia autonoma e da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Le Province autonome di Trento e Bolzano, di proposte di imputazione delle riduzioni a ciascuna regione diverse da quelle del Ministro, rendendo a loro volta espliciti criteri, modalità di calcolo e parametri messi a base delle proposte stesse. Il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'avanzare la ipotesi di imputazione delle riduzioni di cui al periodo precedente, tiene in particolare conto degli eccessi di spesa derivanti da anomale differenze di prezzo dei beni, dei servizi e delle prestazioni acquistati, come rilevati dal Commissario di cui all'art. 1 del decreto Legge n. 52 del 2012".

16. 16

Sen. Enrico Morando


A.S. 3396

16.17

Emendamento

Art. 16

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: " 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014" *con le seguenti:* " 300 milioni di euro per l'anno 2012, 600 milioni di euro per l'anno 2013 e 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014"

Conseguentemente,

- *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:* " 3-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 125 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa"».

3-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 comma 12, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'allegato 2 del medesimo articolo 7 comma 12, per un ammontare non inferiore a 600 milioni di euro per l'anno 2013 e a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

MERCATALI, AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, BOSONE

Mercatali

A.S. 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini


EMENDAMENTI IN COMMISSIONE

Art. 16

Al primo periodo del comma 3, dopo le parole "a decorrere dall'anno 2014",
aggiungere le seguenti:

", previa intesa con le rispettive regioni e le province autonome, ai sensi di quanto
previsto dalle disposizioni che regolano le norme finanziarie degli statuti speciali
delle stesse."


Sen. Peterlini 

Sen. Thaler 

Sen. Pinzger 

Sen. Fosson 

Sen. Divina 

Sen. Pittoni 

16.18

Disegno di legge recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"

(A.S. 3396)

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 16

1. Al comma 3 dell'articolo 16 (*Riduzione della spesa degli enti territoriali*), alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ", tenendo conto dei concorsi già assicurati dagli accordi ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e della legge 13 dicembre 2010, n. 220".
2. Al comma 3 dell'articolo 16 (*Riduzione della spesa degli enti territoriali*), al terzo periodo dopo le parole "15 ottobre 2012" sono inserite le seguenti: "tenendo conto dei concorsi già assicurati dagli accordi ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e, per la quota residuale,".

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma :

"1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 16, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 10 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

Sen. Pinzger, Sen. Thaler, Sen. Peterlin, Sen. Fosson *Diana Pittori*

16.19

EMENDAMENTO

DDL3396


ART.16

Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:

- 1) alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: "*tenenda conta dei cancarsi già assicurati dagli accordi ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e della legge 13 dicembre 2010, n. 220*".

- 2) al terzo periodo dopo le parole "*15 ottobre 2012*" inserire le seguenti: "*tenenda conta dei cancarsi già assicurati dagli accordi ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e, per la quota residuale,*".

Thaler



Pinzger

Peterlini

16.20

Art. 16

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 16

1.

Al comma 3 dell'articolo 16 (*Riduzione della spesa degli enti territoriali*), alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “, *tenendo conto dei concorsi già assicurati dagli accordi ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e della legge 13 dicembre 2010, n. 220*”.

Al comma 3 dell'articolo 16 (*Riduzione della spesa degli enti territoriali*), al terzo periodo dopo le parole “15 ottobre 2012” sono inserite le seguenti: “*tenendo conto dei concorsi già assicurati dagli accordi ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e, per la quota residuale,*”.

Ferruccio Soro

MOTIVAZIONI



L'emendamento in questione è finalizzato a tener presente, nella valutazione dei risparmi richiesti ad ogni singola Regione a statuto speciale e Provincia autonoma, quale è stato il contributo già assicurato all'attuazione del federalismo dagli accordi bilaterali ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

16.21

Disegno di legge recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"

(A.S. 3396)

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 16

1. Al comma 3 dell'articolo 16 (*Riduzione della spesa degli enti territoriali*), alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ", tenendo conto dei concorsi già assicurati dagli accordi ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e della legge 13 dicembre 2010, n. 220".
2. Al comma 3 dell'articolo 16 (*Riduzione della spesa degli enti territoriali*), al terzo periodo dopo le parole "15 ottobre 2012" sono inserite le seguenti: "tenendo conto dei concorsi già assicurati dagli accordi ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e, per la quota residuale,".

Sen. Pinzger, Sen. Thaler, Sen. Peterlin, Sen. Fosson, Diwuz, Pittari

16.22

A.S. 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
~~invarianza dei servizi ai cittadini~~

EMENDAMENTI IN COMMISSIONE

Art. 16

Al comma 3, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole:

“, tenendo conto dei concorsi già assicurati dagli accordi ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e della legge 13 dicembre 2010, n. 220”.

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 16, comma 3, si provvede mediante le risorse destinate al programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U nazionale, che è annullato, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2012, 390 milioni di euro per l'anno 2013, e in 390 milioni di euro l'anno 2014. "

Sen. Peterlini

Sen. Thaler Thaler

Sen. Pinzger Pinzger

Sen. Fosson Fosson

Sen. Molinari Molinari

Sen. Santini Santini

Sen. Divina Divina

Sen. Pittoni Pittoni

16.23

Emendamento

Art. 16

Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:

“Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è annualmente accantonato sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 ottobre 2012 e recepito con apposita norma di attuazione. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 ottobre 2012, rispettivamente in proporzione alle spese complessive sostenute da ciascuna autonomia speciale nella media dell'ultimo quinquennio, escluse quelle relative all'eventuale esercizio di funzioni in materia di finanza locale.”

PEGORER, SARO, PERIOLDI, SANNA, TONINI, CABRAS, BLAZINA, LENNA

PETE LU NI
CAMBOTE

[Handwritten signatures and names]
PIZZI (PIZZI)
Mignini (AGOSTINI)
Fosson (U.V.)
Incauti (SANTINI)
Thaler (THALER)
LADU
Cedroni (COLINARI)

16.24

A.S. 3396

Emendamento

Art. 16


Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:

"Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è annualmente accantonato sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 ottobre 2012 e recepito con apposita norma di attuazione. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 ottobre 2012, in proporzione alle spese complessive sostenute nella media dell'ultimo quinquennio, escluse quelle relative all'esercizio da parte delle autonomie speciali di funzioni in materia di finanza locale."

TANEREDÌ

LATRONICO

MAZZARACCHIO



16.25

A.S. 3396

Emendamento

Art. 16

Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:

“Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 ottobre 2012, in proporzione alle spese complessive, escluse quelle per interessi passivi, sostenute nella media dell'ultimo quinquennio.”

VITALI, AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro, SANNA, BERTUZZI

Vitali

16.26

A.S. 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

~~EMENDAMENTI IN COMMISSIONE~~

Art. 16


Al comma 3, sopprimere le parole che vanno da " In caso di mancato accordo" fino alla fine del comma.

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 16, comma 3, si provvede mediante le risorse destinate al programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U nazionale, che è annullato, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2012, 390 milioni di euro per l'anno 2013, e in 390 milioni di euro l'anno 2014. "

Sen. Peterlini 

Sen. Thaler 

Sen. Pinzger 

Sen. Fosson 

Sen. Divina 

Sen. Pittoni 

16.27

A.S. 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

EMENDAMENTI IN COMMISSIONE

Art. 16

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole "15 ottobre 2012" inserire le seguenti:

"tenendo conto dei concorsi già assicurati dagli accordi ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e, per la quota residuale,".

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 16, comma 3, si provvede mediante le risorse destinate al programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U nazionale, che è annullato, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2012, 390 milioni di euro per l'anno 2013, e in 390 milioni di euro l'anno 2014. "

Sen. Peterlini

Sen. Thaler

Sen. Pinzger

Sen. Fosson

Sen. Molinari

Sen. Santini

Sen. Pittoni

Sen. ~~Santini~~ ^{DIVINA} ~~Santini~~

16.28

EMENDAMENTO
A.S. 3396

16.29

All'articolo 16, dopo il comma 3, è infine aggiunto *il seguente*:

3 bis Il 4 % dei residui passivi in conto capitale ed iscritto nei rendiconti dei Comuni al 31.12.2011 può essere pagato nell'anno 2011 e 2012 fuori dai vincoli stabiliti per il Patto di stabilità interno. La disposizione opera nei limiti complessivi di **1.000** milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. "

CONSEQUENTEMENTE:

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

"Articolo 22-bis

(Ulteriori disposizioni per la riduzione della spesa pubblica).

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare l'importo netto di euro 5000 netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al periodo precedente sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare l'importo di euro 10.000 netti mensili. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

2. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

"31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: "In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

- a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
- b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
- c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui

- d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
- e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
- f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
- g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
- h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui".». I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma .

3. Per il triennio 2013-2015 sono reintrodotte le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 23 agosto 2004, n.243. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma .

4. 1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 23-bis è sostituito dal seguente: «Art. 23-bis. – (*Disposizioni in materia di trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche*). –

1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, e di chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.»

b) l'articolo 23-ter è abrogato.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, entro la data del 30 settembre 2012, verificano che la **Regione Sicilia** abbia adeguato il proprio ordinamento ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di risanamento, quali:

- a) articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di riduzione delle spese per il personale;
- b) articolo 1, comma 136, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di obbligo di produrre risparmi mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutarie, che identifico modalità ed entità dei risparmi per il bilancio dello Stato;
- c) articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, comma 1, che dispone che le regioni e le province autonome rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito;
- d) l'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che dispone che le regioni a statuto speciale sia adeguano ai parametri del comma 1 in merito alla riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità.

In caso di mancata applicazione, il Ministro è autorizzato a sospendere con effetto immediato i trasferimenti erariali a favore della Regione, ovvero le eventuali risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio spettanti alla medesima."

6. Gli stanziamenti iscritti nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze allegato alla legge 12 novembre 2011, n. 184, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, Missione 1, destinati al funzionamento degli Organi costituzionali, degli organi a rilevanza costituzionale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono ridotti nella misura del 5 per cento per ciascun anno del triennio.

7. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 1° luglio 2012 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti. Le maggiori risorse relative ai risparmi conseguiti dall'applicazione della presente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

8. Entro il 30 dicembre 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2013. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto

del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

9. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'*articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, relativo al **Fondo per lo sviluppo e la coesione**, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 400 milioni di euro per l'anno 2012, di 2.000 milioni per il 2013 e di 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

10. 1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.

11. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «*di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta*» sono sostituite dalle seguenti: «*di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta*». Per le attività svolte negli anni 2013, 2014 e 2015 non si procede all'adeguamento dei compensi previsto nell'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 38 >>

12. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei Ministri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione. Il comma 376, art. 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è abrogato.

Conseguentemente:

1) All'art.23 è aggiunto infine il seguente comma:

12-bis. Gli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati.

2) Sopprimere il comma 6 dell'articolo 23

3) Sopprimere il comma 11 dell'articolo 23

4) all'articolo 2 , al comma 1, lettera a), sostituire le parole "gli uffici" con le seguenti: "il personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012".

5) all' articolo 2 , al comma 2, sostituire le parole "agli uffici e alle dotazioni organiche" con le seguenti: "al personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012 ed alle relative dotazioni organiche";

6) all'articolo 2 , al comma 2, sostituire le parole "agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti" con le seguenti: "al personale effettivo in servizio al 1° gennaio 2012 per le amministrazioni il cui numero dei dipendenti è superiore alla media nazionale del rapporto dipendenti/abitanti ed alle dotazioni organiche qualora il numero sia inferiore alla predetta media, come risultanti".

7) all'articolo 5, al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il buono pasto non può superare il valore nominale di 7,00 euro ed è attribuito esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, di qualifica non dirigenziale.

8) All'articolo 15 aggiungere infine il seguente comma:

<<25 bis. In relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012. >>

16.29

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani

EMENDAMENTO

All'articolo 16, dopo il comma 3, è infine aggiunto: *il seguente:*

3 bis Il 4 % dei residui passivi in conto capitale ed iscritto nei rendiconti dei Comuni al 31.12.2011 può essere pagato nell'anno 2011 e 2012 fuori dai vincoli stabiliti per il Patto di stabilità interno. La disposizione opera nei limiti complessivi di **1.000** milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. "


Sen Garavaglia



Sen. Vaccari



Sen. Franco



Sen. Montani



16.30

A.S. 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

EMENDAMENTI IN COMMISSIONE

Art. 16


Sopprimere il comma 4.


Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 16 si provvede mediante le risorse destinate al programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U nazionale, che è annullato, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2012, 390 milioni di euro per l'anno 2013, e in 390 milioni di euro l'anno 2014. "


Sen. Peterlini 

Sen. Thaler 

Sen. Pinzger 

Sen. Fosson 

Sen. Divina 

Sen. Pittoni 

16.31

S. 3396

Emendamento all'articolo 16

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

“5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro il 30 settembre 2012 di concerto con il Ministro dell'interno, sulla base delle risultanze degli studi e delle rilevazioni effettuate dal Copaff, dal SOSE e dal SIOPE, in materia di determinazione dei fabbisogni standard, correlati alle funzioni già stimate svolte dai comuni e dalle province, individua un costo standard medio per ogni funzione, quale parametro per la valutazione dei livelli di spesa sostenuti dagli enti locali. Gli enti locali, che presentano livelli di costo superiori del 15 per cento rispetto al parametro individuato con il decreto, sono soggetti alle riduzioni di cui ai commi 6 e 7 per l'anno 2012.”

Conseguentemente:

a) Al comma 6, primo periodo, del medesimo articolo sostituire le parole: “500 milioni” con le seguenti:

“250 milioni”

b) All'articolo 23, al comma 11, sostituire le parole: “500 milioni” con le seguenti:

“250 milioni”

Sen. Garavaglia
Sen. Vaccari

16.32

A.S. 3396

Emendamento

Art. 16

Al comma 6 sostituire il primo , il secondo e il terzo periodo con il seguente:

Il fondo sperimentale di riequilibrio , come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011 , n. 23 , il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. La ripartizione del fondo di riequilibrio e le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo conto delle analisi della spesa e dell'entrata effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, degli elementi di costo dei singoli settori merceologici , dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, dei conseguenti risparmi potenziali e dal grado di autonomia finanziaria di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI , e recepite con decreto del Ministero dell'Interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato città ed autonomie locali , il decreto del Ministero dell'Interno è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012 , ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte , per l'anno 2011, dal SIOPE, evitando di penalizzare ulteriormente gli Enti con un rapporto fra entrate proprie/entrate totali superiore al 65 per cento."

STRADIOTTO

H. Stradiotto

16.33

EMENDAMENTO

Art. 16

Al comma 6, sostituire i primi due periodi con il seguente:

Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti dell'importo risultante dall'analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. La percentuale di riduzione sarà fissata dalla legge di stabilità annuale.

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: "700" con la parola: "640" e all'articolo 24, aggiungere dopo il comma 2, il seguente:

"2.bis A decorrere dall'anno 2014, sono ridotti di 60 milioni di euro le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.

TANCREDI

LATRONICO

MAZZARACCHIO



16.34

AS 3396

Emendamento

Art. 16

Al comma 6 sostituire i primi due periodi con il seguente periodo:

Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti dell'importo risultante dall'analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. La percentuale di riduzione sarà fissata dalla legge di stabilità annuale.

Marco Stradiotto



16.35

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

Art. 16

Riduzione della spesa degli enti territoriali

Al comma 6 sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente:

"Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti dell'importo risultante dall'analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. La percentuale di riduzione sarà fissata dalla legge di stabilità annuale."

Sen. F. SALTAMARTINI

F. Saltamartini

16.36

S. 3396

Emendamento all'articolo 16

Al comma 6 , primo periodo, sopprimere le parole: “sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012.”

Conseguentemente:

All'articolo 23, sopprimere il comma 11.

Sen. Garavaglia
Sen. Vaccari



16.37

A.S. 3396

Emendamento

Art. 16

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: " 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013" con le seguenti: " 250 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013"

Conseguentemente,

- *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: " 3-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 125 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa"».*
- 3-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 comma 12, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'allegato 2 del medesimo articolo 7 comma 12, per un ammontare non inferiore a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.*

VITALI, AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, BOSONE

Vitali

16.38

A.S. 3396

Emendamento

Art. 16

Al comma 6, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:

“Le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell’istruttoria condotta dall’ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell’interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell’interno è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione al totale delle spese correnti, escluse quelle per interessi passivi, sostenute nella media dell’ultimo quinquennio e desunte dai Certificati di conto consuntivo. Per le spese riconducibili alle funzioni fondamentali di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1 delle legge 42/2009, per le quali i fabbisogni standard verranno determinati e impiegati nel fondo sperimentale di riequilibrio e in quello a regime a favore dei comuni, la spesa corrispondente è sostituita dai rispettivi fabbisogni standard, ai fini del meccanismo di riparto di cui al periodo precedente.”

VITALI, AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro, SANNA, BERTUZZI

Vitali

16.39

All'art. 16, comma 6, dopo le parole "entro il 30 settembre 2012", inserire i seguenti periodi:

"A questo scopo, tenendo conto delle analisi della spesa di cui al periodo precedente, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro il 20 agosto 2012, avanza una proposta di riduzioni da imputare all'aggregato dei comuni di ogni regione. Entro il 15 settembre 2012 l'ANCI formula osservazioni sul riparto regionale delle riduzioni proposto dal Ministro, anche proponendo criteri, modalità di calcolo e parametri diversi da quelli adottati dal Ministro. Entro il 25 settembre 2012 ogni singola regione formula alla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali una proposta di imputazione delle riduzioni a ciascun comune della regione stessa, da mettere a base della deliberazione di cui al presente comma".

Enrico Morando



16.40

Emendamento AS 3396

All'articolo 16, il comma 7 è soppresso.

Per la copertura finanziaria, si propongono diverse ipotesi:

- 1) Ai maggiori oneri derivante dalla disposizione, si provvede mediante equivalente aumento degli importi di riduzione della spesa di cui al comma 12 dell'articolo 7 ed indicati nell'allegato n.2 del presente Decreto.
- 2) Alla copertura dell'onere derivante, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 196/2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
- 3) Conseguentemente, al primo periodo del comma 20 dell'articolo 19 del D.L. 201/2011, sostituire le parole "dell'1,5 per cento" con le parole "del 3%" e le parole "2013" con le parole "2012".

Sen. Gravaglia,

Sen. Vaccari



16.41

A.S. 3396

Emendamento

Art. 16

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: " 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013" con le seguenti: : " 250 milioni di euro per l'anno 2012 e a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013"

Conseguentemente,

- *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: " 3-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 125 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa"».*
- 3-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 comma 12, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'allegato 2 del medesimo articolo 7 comma 12, per un ammontare non inferiore a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.*

MERCATALI, AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, BOSONE

Mercatali

16. A2

EMENDAMENTO

Art. 16

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole «sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» con le seguenti «sono ridotti di 200 milioni di euro per l'anno 2012 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 12, allegato 2, sostituire le parole: "1.777,3", "1.574,5" e "1.574,5" con le seguenti: "1.810,3", "1.607,5" e "1.607,5".

Sen. Antonio Paravia



Sen. Vincenzo Fasano



Sen. Cosimo Sibilia



Sen. Franco Cardillo



16.43

Art. 16
Riduzione della spesa degli enti territoriali

Al primo periodo del comma 7 sostituire le parole «sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» con le parole «sono ridotti di 200 milioni di euro per l'anno 2012 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

Dopo il primo periodo inserire il seguente:

«Le Province rideterminano il proprio obiettivo di patto di stabilità interno per gli anni 2012 e 2013 nella misura corrispondente alla riduzione assegnata con le modalità di cui al periodo successivo».

MOTIVAZIONE

L'entità del taglio di 500 milioni per il corrente anno, e di 1000 milioni dal 2013 sul fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali per le province di Sicilia e Sardegna è assolutamente insostenibile. Esso determina di fatto l'impossibilità di realizzare l'equilibrio di parte corrente, genera dunque disavanzo e lo sfioramento del patto di stabilità interno, poiché la norma interviene nella programmazione assai avanzata del bilancio in corso: il netto e non previsto calo delle entrate, se non compensato da una correlata riduzione di patto comporta automaticamente il mancato raggiungimento degli obiettivi.

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla riduzione qui proposta con l'emendamento, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2012 e di 600 milioni dal 2013 si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio"; o alternativamente la copertura finanziaria può essere rinvenuta nella pari riduzione delle risorse assegnate al capitolo 7120 del Ministero della Difesa "spese per costruzione acquisizione di impianti e sistemi"

VICE PRESIDENTE
(Domenico Nania)

16.44

EMENDAMENTO

Art. 16

Riduzione della spesa degli enti territoriali

Al primo periodo del comma 7 sostituire le parole «**sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013**» con le parole «**sono ridotti di 200 milioni di euro per l'anno 2012 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013**».

Dopo il primo periodo inserire il seguente:

«**Le Province rideterminano il proprio obiettivo di patto di stabilità interno per gli anni 2012 e 2013 nella misura corrispondente alla riduzione assegnata con le modalità di cui al periodo successivo**».

FIRRARELLO



D'AMBROSIO

LETTIERI



16.45

A.S. 3396

Emendamento

Art. 16

Al comma 7 le parole: «sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «sono ridotti di 200 milioni di euro per l'anno 2012 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

Dopo il primo periodo inserire il seguente:

«Le Province rideterminano il proprio obiettivo di patto di stabilità interno per gli anni 2012 e 2013 nella misura corrispondente alla riduzione assegnata con le modalità di cui al periodo successivo».

ANDRIA
Mauro MARINO
BOSONE
STRADIOTTO

Andria

16.46


EMENDAMENTO

Art. 16


Al comma 7, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

«Le Province rideterminano il proprio obiettivo di patto di stabilità interno per gli anni 2012 e 2013 nella misura corrispondente alla riduzione assegnata con le modalità di cui al periodo successivo».

Sen. Antonio Paravia



Sen. Vincenzo Fasano



Sen. Cosimo Sibilìa



Sen. Franco Cardello



16.47

A.S. 3396

Emendamento

Art. 16

Al comma 7, dopo il primo periodo inserire il seguente:

«Gli enti locali rideterminano il proprio obiettivo di patto di stabilità interno per gli anni 2012 e 2013 nella misura corrispondente alla riduzione assegnata con le modalità di cui al periodo successivo».

Andria

ANDRIA
Mauro MARINO
BOSONE
STRADIOTTO

16.48

A.S. 3396

Emendamento

Art. 16

Al comma 7, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:

“Le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città e autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione al totale delle spese correnti, escluse quelle per interessi passivi, sostenute nella media dell'ultimo quinquennio e desunte dai Certificati di conto consuntivo. Per le spese riconducibili alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1 della legge n. 42 del 2009, per le quali i fabbisogni standard verranno determinati e impiegati nel fondo sperimentale di riequilibrio e in quello perequativo a regime a favore delle province, la spesa corrispondente è sostituita dai rispettivi fabbisogni standard ai fini del meccanismo di riparto di cui al periodo precedente.”

VITALI, AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO,
PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro, SANNA, BERTUZZI

Vitali

16.49

DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95

**"DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA
CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI"**

Art. 16 *Riduzione della spesa degli enti territoriali*

EMENDAMENTO

parale
Al comma 7, la ~~proposizione~~ *proposizione* da "Le riduzioni da imputare a ciascuna provincia" *fruo*
a: "decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012" *due* è sostituita
dalla seguente: "Le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono
determinate tenendo conto del rispetto da **parte** di ciascun ente
interessato dei parametri concernenti gli indicatori di virtuosità
stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data
25 giugno 2012, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, come modificato dall'articolo 30 della legge 14 novembre 2011, n.
183; nonché delle analisi della spesa effettuate dal commissario
straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, dalla
Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepite con decreto del
Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012".


**BERSECCI
BETTARIO**

16.50

EMENDAMENTO al DDL Conversione Decreto Legge n. 95 del 2012

Al comma 7 dell'art. 16, dopo le parole "entro il 30 Settembre 2012.", inserire i seguenti periodi:

"A questo scopo, entro il 20 Agosto 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle analisi della spesa effettuata dal Commissario straordinario di cui all'art. 1 del Decreto Legge n. 52 del 2012, presenta una proposta di riduzioni da imputare a ciascuna Provincia. Nella elaborazione di questa proposta il Ministro rende in ogni caso espliciti i criteri, le modalità di calcolo e i parametri assunti a base della definizione del valore mediano di spesa utilizzato per definire gli eccessi di spesa ipotizzati, così da favorire la presentazione, da parte di ogni singola Provincia e da parte dell'UPI, di proposte di imputazione delle riduzioni a ciascuna Provincia diverse da quelle del Ministro, rendendo a loro volta espliciti criteri, modalità di calcolo e parametri messi a base delle proposte stesse. Il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'avanzare la ipotesi di imputazione delle riduzioni di cui al periodo precedente, tiene in particolare conto degli eccessi di spesa derivanti da anomale differenze di prezzo dei beni, dei servizi e delle prestazioni acquistati, come rilevati dal Commissario di cui all'art. 1 del decreto Legge n. 52 del 2012".

Sen. Enrico Morando

16.54

EMENDAMENTO

Art. 16

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:


« 7-bis. Per l'anno 2012 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2012 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica e della sicurezza stradale, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni.»

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 12, allegato 2, sostituire le parole: "1.777, 3", "1.574,5" e "1.574,5" con le seguenti: "1.810,3", "1.607,5" e "1.607,5".

Sen. Antonio Paravia




Sen. Vincenzo Fasano



Sen. Cosimo Sibilìa



Sen. Franco Cardillo



16.52

A.S. 3396

Emendamento

Art. 16

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Per l'anno 2012 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2012 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica e della sicurezza stradale, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni.»

ANDRIA
Mauro MARINO
BOSONE
STRADIOTTO

Andria

16.53

Art. 16
Riduzione della spesa degli enti territoriali

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7.bis. Per l'anno 2012 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2012 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica e della sicurezza stradale, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni.»

MOTIVAZIONE

La mancata ripresa economica trova origine anche nella difficoltà, determinata dalle regole del patto di stabilità interno, ad effettuare in tempi congrui i pagamenti per spese di investimento che le Province hanno effettuato negli ultimi anni. Si stima che i residui passivi di parte capitale delle Province siano circa 3 miliardi. La copertura finanziaria di circa 300 milioni di euro si individua a valere sulla pari riduzione delle risorse assegnate al capitolo 7120 del Ministero della Difesa "spese per costruzione acquisizione di impianti e sistemi"


VICE PRESIDENTE
(Domenico Nania)

16.54

AS 3396

EMENDAMENTO

Art. 16

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7.bis. Per l'anno 2012 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2012 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica e della sicurezza stradale, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni.»

MASCITELLI, CARLINO



16-SS

EMENDAMENTO

Art. 16

Riduzione della spesa degli enti territoriali


Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7.bis. Per l'anno 2012 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2012 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica e della sicurezza stradale, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni.»

FIRRARELLO



D'AMBROSIO LETTIERI



16.56

A.S. 3396
Emendamento
Art. 16.

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

"8. Ai Comuni, che agiscono in autonomia per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui al presente decreto, non si applicano le disposizioni relative alle Amministrazioni centrali dello Stato alle Regioni e alle Province, bensì i soli principi generali di cui ai commi 8-bis ed 8-ter.
8-bis. Il costo del personale degli Enti locali deve essere ridotto, per ciascuno degli esercizi 2012, 2013, 2014 di almeno il 3% all'anno, per un totale del 10% nel triennio 2012-2014 assumendo come riferimento il costo del 2011. Con apposito DPCM il Governo stabilisce i meccanismi di consolidamento del bilancio comunale con quello delle partecipate in house.
8-ter. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, nonché a quelli più generali d equilibrio di bilancio, i Comuni possono avvalersi di tutte le azioni mirate al pensionamento e alla mobilità del personale individuate dal presente decreto, nonché della facoltà di prevedere l'anticipo di 5 anni della scadenza pensionistica di cui al presente decreto per il personale inidoneo alla mansione di assunzione. L'onere aggiuntivo per tale anticipazione è a carico dei Comuni che ne usufruiranno."

Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1 inserire i seguenti: "1-bis. Le dotazioni del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni sono ridotte, per gli anni 2013, 2014 e 2015, di un importo pari a 70 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio."

1-ter. Le dotazioni del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 sono ridotte, per l'anno 2012, di un importo pari a 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio."



MARINO Mauro Maria, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI, PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO,

16.57

S 3396


Emendamento

Art. 16

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all.'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d.'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, articolati in classi demografiche, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. Per le Unioni di Comuni e i Comuni aderenti, i limiti percentuali, previsti dal precedente capoverso, possono essere superati, tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, a condizione che il maggiore rapporto di un ente sia compensato con quelli degli altri enti costituenti l'Unione o che il rapporto tra la sommatoria di tutti i dipendenti in servizio presso i comuni e l'Unione e la sommatoria di tutta la popolazione residente nei comuni costituenti l'Unione sia uguale o inferiore ai medesimi limiti. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media per classe demografica applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all.'articolo 2, comma 11, e seguenti."

FLERES



16.58

A.S. 3396

Emendamento

Art. 16

Sostituire il comma 8 con il seguente:

"8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto di quanto previsto all'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all'articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti."

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:" 1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

FILIPPI Marco, AGOSTINI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Filippi

16.59

EMENDAMENTO

ART. 16

Al comma 8, dopo le parole "prioritariamente conto" sono aggiunte le seguenti "di quanto previsto all'articolo 20 comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e".


SEN. AMATO


SEN. FILIPPI

16.60

MOTIVAZIONE

In tema di determinazione delle piante organiche connessa alla riduzione della spesa per gli enti locali, l'emendamento in oggetto, che non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, è teso a rendere prioritari, nell'ambito della predisposizione dell'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8, articolo 6 del provvedimento in titolo, i parametri di virtuosità elencati all'articolo 20 del D.L. 6 luglio 2011, n.98 e residuale il parametro del rapporto abitanti/dipendenti, favorendo altresì il consolidamento di pratiche di buona amministrazione negli enti locali.

~~16~~
16.60

EMENDAMENTO AS 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Articolo 16.
(Riduzione della spesa degli enti territoriali)

al comma 8 dopo le parole “tenendo prioritariamente conto” aggiungere :

“di quanto previsto all’art. 20 comma 2 del DL 6/7/2011 n° 98 convertito in legge n. 111 del 2011”.

Vaccari

Vaccari

16.61

AS 3396

EMENDAMENTO

Art. 16

Al comma 8, al primo periodo, dopo le parole "tenendo prioritariamente conto", inserire le seguenti: "di quanto previsto all'art. 20 comma 2 del DL 6 luglio 2011 n. 98 e"


Sen. Anna Bonfrisco

16.62

Emendamento
Articolo 16

Al comma 8, sostituire le parole: *"del rapporto tra dipendenti e popolazione residente"*, con le seguenti: *"dei criteri di cui all'art. 20, comma 2, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111 e del rapporto tra dipendenti e popolazione residente "*.

Sen. Valter ZANETTA



LATROMCO
detromco



16.63

A.S. 3396

EMENDAMENTO

ART. 16

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da "tra dipendenti e popolazione residente" fino alla fine del comma con le seguenti: " tra spesa complessiva di parte corrente e spesa per il personale. A tal fine è determinata la media nazionale del rapporto di cui al periodo precedente e a decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20% rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello inferiore del 10% rispetto alla media non sono soggetti a tale limite."

Sen. Galioto



16.64

SENATO della REPUBBLICA

A. S. 3396

Articolo 16

(Riduzione della spesa degli enti territoriali)

Comma 8: nel primo periodo, dopo le parole "rapporto tra dipendenti e popolazione residente" aggiungere:

"e della qualità e quantità dei servizi erogati ai cittadini".

BARBOLINI

Barbolini

16.69

A.S. 3396
Emendamento
Art. 16.

Al comma 8 aggiungere infine il seguente periodo:

"Resta ferma la possibilità per gli enti locali di procedere a norma dell'art. 2 comma 14 del presente decreto con contestuale riduzione della dotazione organica. Anche in tali casi si applica l'articolo 2 dal comma 11 al 20 del presente decreto."

Conseguentemente

All'art. 24, dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:

«1-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 3 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa"

1-ter. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.».

MARINO Mauro Maria, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI, PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO,



16.66




AS 3396

EMENDAMENTO

ART. 16

Al comma 8 è aggiunto infine il seguente periodo:

“In caso di mancata intesa, per gli enti dissestati, a decorrere dal 1° gennaio 2013, si applica quanto previsto dal decreto del Ministro degli Interni del 16 marzo 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26 marzo 2011, con il quale sono determinati i rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2011-2013.”.

FEN. 
ANNA BONFANTE
FEN. 
PAOLO TANCREDI
FEN. 
VICARI

Motivazione

Tale emendamento è volto ad assicurare che in caso di mancato raggiungimento dell'Accordo in Conferenza unificata si individua un criterio ex lege, al fine di avviare i processi di rideterminazione degli organici anche con riferimento alle regioni e agli enti locali.

16.67

EMENDAMENTO

ART. 16

Al comma 8 aggiungere in fine il seguente periodo:

« Nessuna riduzione di spesa relativa al personale sarà prevista per gli enti collocati ad un livello inferiore del 10% rispetto a detta media nazionale.»

MANTOVANI



16-68

EMENDAMENTO

Art. 16

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis In ragione dell'esigenza di garantire la funzionalità dei servizi di educazione ed assistenza all'infanzia e dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti, per il 2012 ed il 2013, per gli Enti che non siano dissestati o strutturalmente deficitari, è consentito l'utilizzo, per motivate esigenze, di personale con rapporto di lavoro flessibile in deroga alle previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti della spesa complessiva già sostenuta nel 2009.»


Conseguentemente, all'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: "700" con la parola: "640" e all'articolo 24, aggiungere dopo il comma 2, il seguente:

"2.bis A decorrere dall'anno 2014, sono ridotti di 60 milioni di euro le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.

TANCREDI

LATRONICO

MAZZARACCHIO




16.69

EMENDAMENTO

AS 3396

**“Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini”**


Art. 16

Riduzione della spesa degli enti territoriali

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

"8-bis. In ragione dell'esigenza di garantire la funzionalità dei servizi di educazione ed assistenza all'infanzia e dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti, per il 2012 ed il 2013, per gli Enti che non siano dissestati o strutturalmente deficitari, è consentito l'utilizzo, per motivate esigenze, di personale con rapporto di lavoro flessibile in deroga alle previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti della spesa complessiva già sostenuta nel 2009."

SALTAHARTINI



Motivazione: L'emendamento viene presentato per garantire la funzionalità dei servizi essenziali per la comunità, consentendo anche agli enti il cui limite di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente supera i limiti definiti dal vigente ordinamento, ma che non siano dissestati o strutturalmente deficitari, la stipula di contratti di lavoro flessibile di natura temporanea, solo per motivate esigenze e nei rigorosi limiti della spesa sostenuta per rapporti di lavoro flessibile nell'annualità 2009.

16.70

A.S. 3396
Emendamento
Art. 16

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. In ragione dell'esigenza di garantire la funzionalità dei servizi di educazione ed assistenza all'infanzia e dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti, per il 2012 ed il 2013, per gli Enti che non siano dissestati o strutturalmente deficitari, è consentito l'utilizzo, per motivate esigenze, di personale con rapporto di lavoro flessibile in deroga alle previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti della spesa complessiva già sostenuta nel 2009".

BERTUZZI



16.71

EMENDAMENTI AS.3396

Art.16

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

8 bis. In ragione dell'esigenza di garantire la funzionalità dei servizi di educazione ed assistenza all'infanzia e dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti, per il 2012 ed il 2013, per gli Enti che non siano dissestati o strutturalmente deficitari, è consentito l'utilizzo, per motivate esigenze, di personale con rapporto di lavoro flessibile in deroga alle previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti della spesa complessiva già sostenuta nel 2009.

MASCITELLI, PARDI, PEDICA, DE TONI, CARLINO

Mascitelli

16.72

A.S. 3396

Emendamento

Art. 16

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

"8-bis. Le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano ai Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, e alle relative Province, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012."

Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1 inserire i seguenti:

"1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 16, comma 8-bis, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante le risorse di cui ai commi da 1-ter a 1-quinquies .

1-ter. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa.

1-quater. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni è ridotta, per gli anni 2013 e 2014, di un importo pari a 70 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, sono aumentate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012."

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI,
SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

Ghedini

16.73

A.S. 3396

Emendamento

Art. 16

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

"11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, alle relative Province nonché alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012."

Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1 inserire i seguenti:

"1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 16, comma 11-bis, valutati in 300 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013, si provvede mediante le risorse di cui ai commi da 1-ter a 1-quinquies .

1-ter. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa.

1-quater. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni è ridotta, per gli anni 2013 e 2014, di un importo pari a 70 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, sono aumentate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012."

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI,
SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

Ghedini

16-74

AS 3396

Emendamento

Art. 16

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 aggiungere il seguente: "9. bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, , rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nè le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse."

Marco Stradiotto

M. Stradiotto

16.75

A.S. 3396

Emendamento

Art. 16

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. All'articolo 114, comma 5 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono parimenti escluse le fondazioni, costituite dagli enti locali, che gestiscono per affidamento diretto, i medesimi servizi. E' fatto divieto agli enti locali di ripianare i disavanzi della gestione ovvero di erogare contributi alle fondazioni senza riferimento alle attività svolte in favore delle comunità locali""

FILIPPI Marco, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Filippi

16.76

AS 3396

Emendamento

Art. 16

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. "Il comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto legge del 2 marzo 2012, n. 16 convertito in legge del 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato.

Marco Stradiotto

M. Stradiotto

16.77

EMENDAMENTO

ART. 16

Dopo il comma , aggiungere i seguenti:

«12-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: "e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo."»


12-ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16, dell'articolo 81, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aumentata di 2 punti percentuali.

12-quater. A quanto previsto dal comma 1-ter, si applicano le disposizioni di cui al comma 18, dell'articolo 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.»


GALLONE



MAUTICA



ZAMOLETTI



ALLEGRIANI




16.78

EMENDAMENTO

Articolo 16

Dopo il comma 12, aggiungere:

“12 bis. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono soppressi tutti i consorzi tra gli enti locali per l'esercizio di funzioni. A decorrere dalla data di soppressione di ciascun consorzio cessano conseguentemente dalle proprie funzioni i relativi organi. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di soppressione di ciascun consorzio, con assunzione da parte degli enti locali delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione degli enti locali ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale; in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva. Sono esclusi dalla soppressione di cui al comma 1 i consorzi che al 1° gennaio 2010 gestivano uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del testo unico n.267/2000, e successive modificazioni.

12 ter. In deroga a quanto previsto dal comma che precede, per i consorzi che non sono costituiti esclusivamente da enti locali, le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, possono conferire con propria legge le funzioni già spettanti ai consorzi soppressi, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le regioni disciplinano gli effetti conseguenti alla soppressione dei consorzi con riguardo al trasferimento e alla ripartizione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di soppressione di ciascun consorzio. In base a quanto disposto dalla legge regionale ai sensi del presente comma, i comuni, le province o le regioni succedono ai consorzi soppressi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, e in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

12 quater. Le riduzioni di spesa conseguenti all'attuazione del presente articolo confluiscono nel fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

16.79

PASTORE
BIANCO
IZZO
VITAU
SARO

(NOSTANTE)

S. 3396

Emendamento all'articolo 16

Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

“12.bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, entro la data del 30 settembre 2012, verificano che la **Regione Sicilia** abbia adeguato il proprio ordinamento ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di risanamento, quali:

- a) articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di riduzione delle spese per il personale;
- b) articolo 1, comma 136, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di obbligo di produrre risparmi mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutarie, che identifichino modalità ed entità dei risparmi per il bilancio dello Stato;
- c) articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, comma 1, che dispone che le regioni e le province autonome rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito;
- d) l'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che dispone che le regioni a statuto speciale sia adeguano ai parametri del comma 1 in merito alla riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità.

In caso di mancata applicazione, il Ministro è autorizzato a sospendere con effetto immediato i trasferimenti erariali a favore della Regione, ovvero le eventuali risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio spettanti alla medesima.”

Sen. Garavaglia
Sen. Vaccari



16.80

S 3396

Emendamento


Art. 16

All'articolo 16, dopo il comma 12 aggiungere il seguente comma:

"12-bis. All'art. 11 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, aggiungere il seguente comma:

4-octies. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a c) operanti con la pubblica amministrazione, spetta la deduzione degli interessi passivi sostenuti per operazioni di finanziamento ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

FLERES



EMENDAMENTO A.S.3396

Art. 16

Riduzione della spesa degli enti territoriali





All'articolo 16 aggiungere il seguente comma:

" 12 bis

All'art. 11 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, aggiungere il seguente comma:

4-octies. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a c) operanti con la pubblica amministrazione, spetta la deduzione degli interessi passivi sostenuti per operazioni di finanziamento ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi. "

COPERTURA

Sen. Garavaglia 
Sen. Vaccari 
Sen. Franco 
Sen. Montani 

16.82

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

Art. 16

Riduzione della spesa degli enti territoriali

Aggiungere in fine il seguente comma:

"12-bis. All'art. 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, aggiungere il seguente comma:

4-octies. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a c) operanti con la pubblica amministrazione, spetta la deduzione degli interessi passivi sostenuti per operazioni di finanziamento ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi."

Sen. F. SALTAMARTINI

F. Saltamartini

16.83

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

Art. 16

Riduzione della spesa degli enti territoriali

Aggiungere infine il seguente comma:

"12-bis. Al comma 3 dell'art. 96 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, gli interessi passivi sostenuti per operazioni di finanziamento, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi, non concorrono al calcolo di cui al comma 1."

Sen. F. SALTAMARTINI



Motivazione

L'emendamento propone la totale sterilizzazione dell'IRES gravante sugli interessi passivi, che le imprese sopportano a seguito del ritardato pagamento dei loro crediti vantati nei confronti della P.A.. Pertanto, a tale scopo si richiede la modifica dell'art. 96 prevedendo al contrario, che gli interessi passivi sopportati dalle imprese a seguito del ritardato pagamento della P.A. debbano essere esclusi dal complesso degli interessi passivi di natura finanziaria sottoposti alla verifica di deducibilità prevista dal comma 1 dell'art. 96 TUIR, e nel contempo abrogare l'ultimo periodo di cui al comma 3 del medesimo articolo.

16.84

EMENDAMENTO

Art. 16


Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«12-bis. E' soppresso l'art. 4, comma 12-bis del decreto legge 2 marzo 2012, n.16.

12-ter. All'art. 7 comma 2, lett a) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.149, dopo le parole "*pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato*" sono aggiunte le seguenti "*e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo*»

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 12, allegato 2, sostituire le parole: "1.777, 3", "1.574,5" e "1.574,5" con le seguenti: "1.810,3", "1.607,5" e "1.607,5".

Sen. Antonio Paravia



Sen. Vincenzo Fasano



Sen. Cosimo Sibilia



Sen. Franco Cardillo



16.85

A.S. 3396

Emendamento

Art. 16

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. È soppresso il comma 12-bis dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. All'art. 7, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149, dopo le parole "pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato" sono aggiunte le seguenti "e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo"».

ANDRIA
Mauro MARINO
BOSONE

Andria

16.86

AS 3396

EMENDAMENTO

Art. 16

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. E' soppresso l'art. 4, comma 12bis del decreto legge 2 marzo 2012, n.16.

12-ter. All'art. 7 comma 2, lett a) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.149, dopo le parole "pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato" sono aggiunte le seguenti "e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo".»

MASCITELLI, CARLINO

Mascitelli

16.87

EMENDAMENTO

Art. 16

Riduzione della spesa degli enti territoriali

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:


«E' **soppresso l'art. 4, comma 12bis del decreto legge 2 marzo 2012, n.16.**

All'art. 7 comma 2, lett a) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.149, dopo le parole "pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato" sono aggiunte le seguenti "e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo" »

FIRRARELLO



DAMBROSIO LETTIERI



18.88

Art. 16
Riduzione della spesa degli enti territoriali

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«E' soppresso l'art. 4, comma 12bis del decreto legge 2 marzo 2012, n.16.

All'art. 7 comma 2, lett a) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.149, dopo le parole "pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato" sono aggiunte le seguenti "e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo" »

MOTIVAZIONE

Occorre ripristinare, all'interno del quadro sanzionatorio degli enti che non rispettano il patto di stabilità interno, il limite del 3% delle entrate correnti relativamente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo dovuta calcolando la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

In caso contrario, i molti enti che saranno costretti, in considerazione del quadro finanziario determinato dalle ultime manovre finanziarie, aggravate dal presente provvedimento, a non rispettare i limiti imposti dal patto, porteranno l'ente al dissesto automatico l'anno successivo.


VICE PRESIDENTE
(Domenico Nania)

16.89

S 3396

Emendamento

Art. 16

All'articolo 16 aggiungere il seguente comma:

“12-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto legge del 2 marzo 2012, n. 16 convertito in legge del 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato.

FLERES

Fleres

16.90

S 3396

Emendamento

Art. 16

All'articolo 16, dopo il comma 12 aggiungere il seguente comma:

"12-bis. Al comma 3 dell'art. 96 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, gli interessi passivi sostenuti per operazioni di finanziamento, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi, non concorrono al calcolo di cui al comma 1."

FLERES



16.91

EMENDAMENTO A.S. 3396

Art. 16

Riduzione della spesa degli enti territoriali

All'articolo 16 aggiungere il seguente comma:

"12 bis"

Al comma 3 dell'art. 96 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, gli interessi passivi sostenuti per operazioni di finanziamento, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi, non concorrono al calcolo di cui al comma 1."

COPERTURA


Sen Garavaglia



Sen. Vaccari



Sen. Franco



Sen. Montani



16.92

S 3396

Emendamento

Art. 16

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12.bis, All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 aggiungere il seguente comma 9.bis:

"9. bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, , rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nè le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse."

FLERES



16.93


AS 3396


Emendamento


Art. 16

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

"12-bis. Le Regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono disporre, con propria legge, l'anticipo all'anno 2013 della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di base prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."


Sen. Anna Bonfrisco

SEN. ~~PAOLO FANCRESI~~


SEN. 
Vaccari

16.94


EMENDAMENTO

Art. 16

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

“12-bis. Le Regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all’articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono disporre, con propria legge, l’anticipo all’anno 2013 della maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di base prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”

ESPOSITO



CALABRO
PALTA

16.95

AS 3396

Emendamento

Art. 16

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente articolo:

ARTICOLO 16 –bis
(Destinazione risorse trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 1, comma 296, della Legge 24 dicembre 2007 n.244 aggiungere infine il seguente periodo:

Le Regioni a statuto ordinario destinano in via diretta ed esclusiva il gettito derivante dalla compartecipazione di cui al presente comma e ai successivi commi 297 e 298 e dalla compartecipazione di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n.549, agli Enti Locali in relazione ai servizi minimi di trasporto pubblico locale, ai servizi di trasporto automobilistici extraurbano affidati e finanziati dalle stesse Regioni, ai servizi di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ad eccezione dei servizi di cui all'articolo 9 del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

FILIPPI Marco, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI

Filippi Marco

16.96

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396
Articolo 16

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:


“12-bis. Al decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, all’articolo 4, comma 8-bis, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Nella massa passiva di cui al documento di accertamento del debito approvato con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2010 e con l’articolo 2, comma 7 del Decreto Legge 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono conservati i debiti conseguenti alle aperture di credito, anche nel caso in cui i relativi contratti siano sostituiti con successive e diverse operazioni di finanziamento.””

Sen. Tancredi



Sen. Latronico

Sen. Tofani



Sen. Gramazio

Sen. Corsi



16.97

S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini


Emendamento

Articolo 16

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-*bis*. Le sedi delle rappresentanze regionali e delle province autonome italiane a Bruxelles, di cui all'articolo 58, comma 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni, sono accorpate in un'unica sede."

POLI BORTONE



S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Articolo 16

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-*bis*. Le sedi delle rappresentanze regionali e delle province autonome italiane a Bruxelles, di cui all'articolo 58, comma 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse."

POLI BORTONE

Pol. Bortone

16.99

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE**A.S. 3396**
Articolo 16.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

“12-bis. Il fondo istituito dall'articolo 14, comma 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è attribuito al Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la copertura degli oneri del piano di rientro.”.

Sen. Tancredi

Sen. Latronico

Sen. Tofani

Sen. Gramazio

Sen. Corsi

16. 100

AS 3396

Emendamento

Art. 16

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente articolo:

ARTICOLO 16 –bis
(Approvvigionamento materiale rotabile ferroviario)

1. All'articolo 36, comma 2, lettera f), ultimo periodo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n.27 sostituire le parole " *massimo*" con le seguenti parole " *minimo*".

FILIPPI Marco, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI

Filippi Marco

16.10.1

AS 3396

Emendamento

Art. 16

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente articolo:

ARTICOLO 16 –bis

1. I commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.244 e l'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n.549 si interpretano nel senso che il gettito della compartecipazione all'accisa sul gasolio per autotrazione delle Regioni a statuto ordinario è direttamente ed esclusivamente destinato e vincolato ai servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, compresi quelli di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni.

FILIPPI Marco, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI

Filippi Marco

16.102

AS 3396
Art.16


Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente :

"Art.16-bis. (Modifiche alla Legge 6 luglio 2012, n. 94 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52)

All'articolo 1, comma 1, della Legge 6 luglio 2012, n. 94 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, è aggiunto il seguente comma

«1.1. Il coordinamento delle politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica riguardante regioni, province e comuni è effettuato nell'ambito della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita ai sensi dell'articolo 33 e seguenti del decreto legislativo 12 maggio 2011, n. 68, che deve essere convocata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui definisce, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche».

Pardi, Mascitelli, Caforio, Carlino, Pedica

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pardi'.

16.0.1